

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cifra SpA nella seduta del 26 febbraio 2024



STORICO

Edizione	Data	Oggetto
1	29 luglio 2019	Prima stesura
2	28 dicembre 2021	Aggiornamento normativo: D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 e D.Lgs. 75/2020 : - introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001: Reati tributari; - modifica dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001: ampliamento del catalogo dei reati in danno alla P.A
3	26 febbraio 2024	D.Lgs. 184/2021: introduzione dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; D.Lgs. 195/2021: art 25-octies del D.Lgs. 231/2001, ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita che comprende le contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi. Legge 238/2021: - modifica dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: modifica di alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati; - modifica dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001: modifica dei reati di market abuse. Legge 22/2022: introduzione dell'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e dell'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" del D.Lgs. 231/2001. D.Lgs. 156/2022: modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del D.Lgs. 231/2001, che si applica unicamente se i reati sono commessi nell'ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri". Legge 17/2023: le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. D.Lgs. 24/2023: Attuazione della direttiva UE



Edizione 3 26 febbraio 2024

2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing); modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Legge 93/2023: modifica l'art. 171-ter della Legge 633/1941, richiamato dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001: comportando l'estensione responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione 0 comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

Legge 137/2023:

- modifica dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001: introduzione dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- modifica dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001: introduzione tra i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).



SOMMARIO

Parte	e Generale	8
Capi	tolo 1 - Introduzione e definizioni	9
1.1	Introduzione	9
1.2	Definizioni	10
1.3	Struttura del documento	14
Capi	tolo 2 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs 231/01	16
2.1	Premessa	
2.2	Presupposto della responsabilità "penale" degli Enti	
2.3	Sanzioni previste dal Decreto	
	tolo 3 - Assetto gestionale e organizzativo di Cifra SpA	
3.1	Descrizione della Società	
3.2	Modello di governance	26
3.3	Assetto organizzativo	27
3.4	Codice Etico	28
Capi	tolo 4 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cifra Sp)A29
4.1	Premessa	29
4.2	Finalità di Cifra SpA nell'adozione del Modello	30
4.3	Rapporto tra Modello e Codice Etico	31
4.4	Adozione del Modello e le Linee Guida	31
4.5	Fasi per la costruzione del Modello	32
4.6	Struttura del Modello di Cifra SpA	33
4.7	Concetto di rischio accettabile	37
4.8	Modifiche ed integrazioni del Modello	37
4.9	Destinatari del Modello	38
4.10	Protocolli	38
Capi	tolo 5 - Comunicazione, diffusione e formazione	40
5.1	Comunicazione e diffusione	40
5.2	Formazione	40
Capi	tolo 6 - Organismo di Vigilanza	42
6.1	Sistema di controllo interno	42
6.2	Organismo di Vigilanza	
6.3	Funzioni e poteri di vigilanza dell'OdV	46
6.4	Principi generali di funzionamento dell'OdV 231	46



6.5	Segnalazioni e flussi informativi all'OdV	48
6.6	Attività di reporting dell'OdV verso gli Organi aziendali	48
Capi	tolo 7 - Whistleblowing	50
7.1	Introduzione	50
7.2	Tutela dell'identità del "whistleblower"	52
Capi	tolo 8 - Sistema disciplinare	···· 53
8.1	Funzione del sistema disciplinare	53
8.2	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	53
8.3	Sanzioni per i quadri e gli impiegati	54
8.4	Sanzioni per i Dirigenti	56
8.5	Sanzioni per il vertice aziendale	57
8.6	Sanzioni per i collaboratori, agenti, consulenti e soggetti terzi	58
8.7	Sanzioni applicabili per la protezione delle persone che segnalano violazioni	59
Part	e Speciale	60
Intro	oduzione alla Parte Speciale	61
Tito	lo 1 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Reato	
	di induzione a non rendere dichiarazioni	62
1.1	Introduzione	63
1.2	I reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001	68
1.3	I reati di cui alla L. 190/2012	79
1.4	Aree di rischio	80
1.5	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	82
Tito	lo 2 - Reati societari	90
2.1	Introduzione	91
2.2	I reati richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01	91
2.3	Aree di rischio	99
2.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	101
Tito	lo 3 - Reati informatici	106
3.1	Introduzione	107
3.2	I reati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001	107
3.3	Aree di rischio	114
3.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	115
Tito	lo 4 - Reati di ricettazione e riciclaggio	121
4.1	Introduzione	122
4.2	I reati richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs 231/2001	122
4.3	Aree di rischio	125



4.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	126
Titol	o 5 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	130
5.1	Introduzione	131
5.2	I reati richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001	131
5.3	Aree di rischio	134
5.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	135
Titol	o 6 - Delitti contro l'industria e il commercio	137
6.1	Introduzione	138
6.2	I reati richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/2001	138
6.3	Aree di rischio	143
6.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	144
Titol	o 7 - Reati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	146
7.1	Introduzione	147
7.2	I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001	147
7.3	Aree di rischio	149
7.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	149
Titol	o 8 - Reati in materia ambientale	152
8.1	Introduzione	153
8.2	I reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001	153
8.3	Aree di rischio	157
8.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	157
Titol	o 9 - Delitti contro la personalità individuale	159
9.1	Introduzione	160
9.2	I reati richiamati dall'art. 25 quinques del D.Lgs 231/2001	160
9.3	Aree di rischio	162
9.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	163
Titol	o 10 - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi	165
10.1	Introduzione	166
10.2	I reati richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/2001	166
10.3	Aree di rischio	166
10.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	167
Titol	o 11 - Reati tributari	170
11.1	Introduzione	171
11.2	I reati richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs 231/2001	171
11.3	Aree di rischio	175
11.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	180



Edizione 3 26 febbraio 2024

ALLEGATI

Documenti Generali

- **Allegato 1** Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi
- **Allegato 2** Organization Chart Cifra SpA
- **Allegato 3** Codice Etico
- **Allegato 4** Procedura Whistleblowing, novembre 2023

Protocolli

- **Allegato 5** PT1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- **Allegato 6** PT2 Gestione dei flussi finanziari e monetari
- **Allegato 7 -** PT3 Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio
- Allegato 8 PT4 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze
- Allegato 9 PT5 Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali
- **Allegato 10** PT6 Gestione del personale
- **Allegato 11** PT7 Gestione delle attività commerciali
- **Allegato 12** PT8 Gestione dei marchi e brevetti
- **Allegato 13** PT9 Gestione del sistema informativo aziendale
- **Allegato 14** PT10 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Allegato 15** PT11 Gestione ambientale



Parte Generale



Capitolo 1 - Introduzione e definizioni

1.1 Introduzione

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, "**D.lgs. 231/2001**") – emanato in forza della Legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità della persona giuridica per fatti-reato commessi da determinati soggetti nell'esercizio dell'attività a favore delle persone giuridiche cui appartengono.

Si tratta di una responsabilità ibrida che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla Legge 689/1981. La stessa Relazione al D.lgs. 231/2001 parla di nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, dal momento che tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo vigente nel nostro ordinamento.

Con la normativa in commento è stata, pertanto, introdotta, per la prima volta, la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo alla società a cui è riconducibile la persona fisica autore del reato. La società non potrà, quindi, a priori, considerarsi estranea ai reati commessi dal proprio personale.

Il D.lgs. 231/2001 detta la disciplina per i principi che determinano o escludono la responsabilità dell'ente. In particolare, individua analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità anche alla società, le sanzioni applicabili, l'impatto sul patrimonio della società, gli effetti delle vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Poiché l'obiettivo del D.lgs. 231/2001 non è di punire, ma di prevenire la commissione dei reati, il legislatore ha stabilito un sistema volto a limitare e/o a escludere la responsabilità della società anche per fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire determinati reati, che è lo scopo del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello" o "MOG").



Edizione 3 26 febbraio 2024

Il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Cifra SpA (di seguito, la "Società"), in conformità all'art. 6, comma 1, let. a) del Decreto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei c.d. reati presupposto (come in appresso definiti).

Sotto la propria esclusiva responsabilità, Cifra SpA provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Società. La presenza di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano, infatti, la fiducia e la reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, svolgono una funzione normativa regolando comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società, in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

La Società, inoltre, ha ampliato l'obiettivo di prevenzione anche in riferimento a reati indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di *Disposizioni per la prevenzione* e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Pur non essendone tenuta, la Società ha, infatti, deciso di rafforzare il proprio sistema di compliance, nell'ottica di evitare la possibilità che possano essere attuati comportamenti corruttivi che minerebbero la sua reputazione.

1.2 Definizioni

Al fine di agevolare la lettura del Modello, in aggiunta alle ulteriori definizioni riportate di volta in volta nel testo, i seguenti termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito riportato:

Autorità

Indica, a titolo esemplificativo, l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato del Lavoro, le Pubbliche Amministrazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'ATS.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Attività Sensibile

Indica le aree e attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente e astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati Presupposto (come in appresso definiti).

Clienti

Indica i soggetti verso i quali la Società fornisce beni ed eroga servizi.

Codice Etico

È il codice etico e di condotta adottato dalla Società con riferimento allo svolgimento delle sue attività e del proprio *business*, per definire i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne, in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna). Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

Collaboratori

Indica i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza, di lavoro occasionale, etc. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

Consulenti

Indica i soggetti incaricati di assistere la Società nel compimento delle proprie attività su base continuativa o occasionale, in forza di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.Lgs.

Sta per Decreto Legislativo.

D.lgs. 231/2001 o **Decreto**

Indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari

Indica i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello e, in particolare, Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Clienti, *Partner*.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Dipendenti

Indica i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, parziale o a tempo pieno, a termine, o mediante un contratto di lavoro parasubordinato. Sono inclusi, nella definizione, anche i dirigenti, nonché i lavoratori in distacco.

Direzione/Divisione

Indica le unità funzionali nelle quali è suddivisa la struttura organizzativa della Società, meglio descritte nell'Organigramma aziendale (Allegato 2 al Modello).

Ente

Indica i soggetti sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, vale a dire enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Fornitori

Indica coloro che forniscono beni o prestano servizi o eseguono lavori in favore della Società. Rientrano in tale definizione anche i subappaltatori e le società di cui si avvale Cifra SpA per eseguire prestazioni a favore di un Cliente.

Linee Guida

Indica le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, che sono state principalmente considerate ai fini della predisposizione ed adozione del presente Modello, adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in una prima versione in data 7 marzo 2002, in seguito revisionate il 31 marzo 2008 e aggiornate al mese di marzo 2014, ed infine aggiornate nella versione del giugno 2021.

Modello o, anche, MOG

Indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Società e, in particolare, con i suoi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti in esso richiamati.



Edizione 3 26 febbraio 2024

o, anche, OdV 231 o OdV

Organismo di Vigilanza Indica l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D.lgs. 231/2001, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto.

Pubblica Amministrazione o anche P.A.

Indica la pubblica amministrazione e qualsiasi altro soggetto pubblico, quale, ad esempio, una società a partecipazione pubblica, un'amministrazione aggiudicatrice, un organismo di diritto pubblico, un ente pubblico economico, un'impresa pubblica, etc.

Partner

Indica le controparti contrattuali della Società, inclusi i Fornitori, i Collaboratori, gli agenti di vendita, i distributori, gli sponsor, i soggetti sponsorizzati e qualsiasi altro soggetto con il quale la Società addivenga qualunque forma di collaborazione ad una contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Persona Apicale o Soggetto Apicale o **Apicale**

Il soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, l'Amministratore Delegato e il management di primo livello (dirigenti e responsabili di funzioni) e i procuratori.

Persona sottoposta all'altrui direzione o Soggetto sottoposto

Il soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza della Persona Apicale.

Principi di comportamento Principi generali di comportamento, riportati nella Parte Speciale, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello Organizzativo.

Procedure

Indica le procedure adottate dalla Società per gestire le attività sensibili e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Processi a rischio

Processi aziendali o fasi degli stessi il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto Legislativo.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Protocollo (PT) Specifica procedura, contenente le modalità operative ed i

soggetti coinvolti nei Processi a Rischio.

Reato Presupposto Indica le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.

231/2001 ovvero da altra normativa, la quale faccia espressamente riferimento a tale Decreto (Allegato 1 al

Modello).

Sistema disciplinare Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei

Destinatari che non osservano i Principi di Comportamento e le modalità operative del Modello

Organizzativo e/o del Codice Etico.

Società Indica la società Cifra SpA

Le definizioni di cui al presente documento valgono altresì ove utilizzate nella Parte Speciale e nei Protocolli.

1.3 Struttura del documento

Il Modello Organizzativo di Cifra SpA è sostanzialmente costituito da una:

- Parte Generale (Capitoli da 1 a 8) illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi del Modello 231, della descrizione della Società, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare per le violazioni del Modello;
- **Parte Speciale** (**Titoli da 1 a 11**) relativa ai Reati Presupposto.

Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte speciale è stata arricchita dall'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, con l'obiettivo non soltanto di trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche di introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

A tal proposito, si sottolinea che le Linee Guida hanno costituito nel tempo un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello.



Edizione 3 26 febbraio 2024

In sintesi, si può rappresentare il Modello Organizzativo nel modo seguente:



- illustra i contenuti del D.Lgs 231/01 e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del documento un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale si inserisce il Modello Organizzativo della Società;
- descrive l'articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i contenuti: descrizione della Società, individuazione delle attività a rischio, attività di informazione e formazione, caratteristiche e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi;
- riporta il sistema disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che non osservano le norme comportamentali contenute nel Modello Organizzativo

Parte speciale

• contiene la Parte Speciale e le norme di comportamento stabilite per i singoli reati presupposto ritenuti rilevanti per la Società



• contiene gli allegati, tra i quali il Codice Etico e la Procedura Whistleblowing



• contiene i Protocolli che devono essere osservati al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei reati la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01



Capitolo 2 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs 231/01

2.1 Premessa

Come riportato nel precedente Capitolo 1, il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità degli Enti per i Reati Presupposto commessi da un soggetto, sottoposto o apicale, nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito penalmente rilevante, e che colpisce l'Ente per i reati commessi nel suo interesse o per suo vantaggio da soggetti ad esso funzionalmente legati.

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, esclusivamente in relazione al compimento di specifici Reati Presupposto tassativamente indicati dalla richiamata normativa. L'elencazione dei reati, peraltro, è suscettibile di modifiche e integrazioni da parte del Legislatore.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche (nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.) in relazione ai Reati Presupposto commessi all'estero dall'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso l'illecito.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno dei Reati Presupposto sia commesso solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p. e art. 26 D.lgs. 231/2001).

2.2 Presupposto della responsabilità "penale" degli Enti

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in presenza di specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa.

2.2.1 Soggetti autori del reato

Il primo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dalla identificazione dei soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Con gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il Legislatore ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di rimprovero specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale e, quindi, sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

In particolare, l'Ente è responsabile qualora il Reato Presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. "soggetti apicali");
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lett. a) (c.d. "soggetti sottoposti").

Il Decreto disciplina in modo diverso l'onere della prova a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto. In particolare, il Decreto ripartisce l'onere della prova sulla base «della posizione occupata nella gerarchia aziendale dalla persona alla quale il reato presupposto è addebitato».

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e, quindi, ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. In tal caso, è l'ente e non l'accusa ad essere gravato dall'onere di provare i c.d. fatti impeditivi alla responsabilità dell'Ente. Tali fatti impeditivi sono: l'esistenza di un idoneo modello di organizzazione e gestione, l'operatività dei controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle persone che hanno commesso il Reato Presupposto.

In altre parole, l'esimente dell'Ente funziona se si dimostra che il soggetto apicale ha agito eludendo fraudolentemente i meccanismi di controllo e prevenzione predisposti dall'Ente e, quindi, che ha agito al solo unico scopo di trarre profitto personale, senza, pertanto, incarnare una politica imprenditoriale illecita.

In altre parole, per i Soggetti Apicali:

per escludere la responsabilità dell'Ente, si dovrà dimostrare

- l'efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso
- l'adozione di un organismo interno di controllo dotato di autonomia
- l'elusione fraudolenta del modello da parte dell'autore del reato
- il corretto svolgimento, da parte dell'organo di vigilanza, dei compiti di controllo



Edizione 3 26 febbraio 2024

per essere idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente, il Modello organizzativo deve contenere

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato
- la previsione di specifici protocolli, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente
- l'individuazione delle modalità gestionali delle risorse finanziarie
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza
- l'introduzione di un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle procedure

Se, invece, il Reato Presupposto è commesso da un Soggetto Sottoposto non è prevista alcuna inversione dell'onere della prova, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione dei modelli organizzativi prescritti grava sulla pubblica accusa. Inoltre, non è prevista, per l'ipotesi di assenza di colpa organizzativa del soggetto collettivo, la confisca del profitto che quest'ultimo abbia tratto dal reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del modello organizzativo integra di per sé una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello spetta, invece, all'accusa.

In altre parole, per i Soggetti Sottoposti:

per escludere la responsabilità dell'Ente, si dovrà dimostrare

- l'efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso

per escludere la responsabilità, il Modello organizzativo deve prevedere

- misure idonee per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge
- misure idonee a scoprire ed eliminare situazioni di rischio
- verifiche periodiche e modifiche strutturali in caso di violazione o nel caso di mutamenti nell'organizzazione aziendale
- sistema disciplinare per il mancato rispetto delle procedure

Se più soggetti concorrono alla commissione del Reato Presupposto (ex art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Occorre evidenziare che l'Ente risponde ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche se non è stato identificato o non sia imputabile l'autore del Reato Presupposto e anche nel caso in cui il Reato Presupposto si estingua per cause diverse dall'amnistia.

2.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione consiste nel fatto che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: ciò significa che la responsabilità sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente (interesse); la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente (vantaggio). In altre parole, i criteri per ritenere configurata la responsabilità amministrativa da reato degli Enti sono l'interesse o il vantaggio riferiti alla condotta illecita presupposta. Essi costituiscono criteri distinti, da considerarsi come concorrenti, ma alternativi. Per interesse deve intendersi la proiezione finalistica dell'azione, e deve essere valutata ex ante. Il vantaggio, invece, costituisce la potenziale utilità anche non patrimoniale, oggettivamente accertabile, e deve essere valutata ex post. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

Nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.

L'Ente non è, invece, responsabile se l'illecito è stato commesso da un soggetto apicale o un soggetto sottoposto nell'interesse esclusivo proprio o di un terzo. Se, quindi, il soggetto autore del Reato Presupposto ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il Reato Presupposto e l'Ente medesimo e, quindi, la "rimproverabilità" di quest'ultimo. Tuttavia, se l'autore del Reato Presupposto ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane, comunque, responsabile per il Reato Presupposto.



2.2.3 Reati presupposto

Il terzo criterio fondamentale consiste nel fatto che non ogni reato fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, definiti Reati Presupposto.

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli Enti sono tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, così come integrato e modificato nel corso del tempo.

In particolare, i reati per i quali l'Ente possa essere ritenuto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, alla data di approvazione del Modello – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o soggetti sottoposti – possono essere così raggruppati:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001	articolo modificato da: Legge 161/2017, D.Lgs. n. 75/2020, Legge 137/2023
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla Legge n. 48/2008; modificato da: D.Lgs. n. 7 e 8/2016, Legge 133/2019, Legge 238/2021
3	Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009; modificato dalla Legge 69/2015
4	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001	modificato dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001; modificato dalla Legge n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016



6	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001	
7	Reati societari	Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001	
8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001	
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25- quater.1, D.Lgs. n. 231/2001	00
10	Delitti contro la personalità individuale	Art. 25- quinquies, D.Lgs. n. 231/2001	Legge n. 228/2003;
11	Reati di abuso di mercato	Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001	
12	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Art. 187- quinquies TUF	
13	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	1 '	00
14	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato da: Legge. n. 186/2014, D.Lgs 195/2021
15	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25- octies.1., D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs n. 184/2021; integrato dalla Legge n. 137/2023

16	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009; modificato dalla Legge n. 93/2023
17	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001	
18	Reati ambientali	Art. 25- undecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato da: Legge n. 68/2015, D.Lgs. n. 21/2018
19	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
20	Razzismo e xenofobia	Art. 25- terdecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
21	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25- quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019
22	Reati Tributari	Art. 25- quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001	Legge n. 157/2019 e dal
23	Contrabbando	Art. 25- sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
24	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 12, L. n. 9/2013	Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

25	Reati transnazionali	L. n. 146/2006	Costituiscono presupposto
			per la responsabilità
			amministrativa degli enti i
			seguenti reati se commessi
			in modalità transnazionale
26	Delitti contro il patrimonio	Art. 25	articoli aggiunti dalla Legge
	culturale	septiesdecies e	n. 22/2022
		Art. 25	
		duodevicies	
		D.Lgs. n.	
		231/2001	

In Allegato 1 il "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2.3 Sanzioni previste dal Decreto

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

Sanzioni pecuniarie

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di \in 258 ed un massimo di \in 1.549.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto:
 - della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché
 - dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (a tal riguardo, l'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'esclusione dalla gara dei



Edizione 3 26 febbraio 2024

soggetti cui è stata applicata una sanzione ai sensi del D.lgs. 231/2001);

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

Altre sanzioni

Confisca del prezzo o del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.

Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, comma 1, del Decreto in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

- a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'Ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;
- b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, che incidono sulla definizione del valore pecuniario della quota, per assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è, inoltre, soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Le sanzioni interdittive si applicano, invece, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- il Reato Presupposto è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto purché, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti.

La legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione della interdizione dalla attività, il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività mediante un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

L'articolo 17 del Decreto prevede l'esclusione della applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Infine, la Legge 3 marzo 2023 n. 17, ha modificato l'art. 17 del Decreto, introducendo il comma 1-bis e stabilendo che "In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (già articolo 80 del Decreto), è stata prevista l'istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate agli Enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.



Capitolo 3 - Assetto gestionale e organizzativo di Cifra SpA

3.1 Descrizione della Società

Cifra SpA è una Società per azioni che ha avviato la propria attività nel gennaio 1993, in forma di Società a responsabilità limitata, poi trasformata in Società per azioni.

La Società ha come oggetto sociale la tessitura di filati e la lavorazione per conto proprio e di terzi di filati di lana, naylon, rayon, seta e derivati; il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti tessili propri e di terzi.

Cifra SpA è oggi leader internazionale nella produzione di capi seamless per sport e intimo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute convenienti per il conseguimento dello scopo sociale (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito).

La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico, potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni o cointeressenze in altre società o enti, consorzi e imprese aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio e aventi sede sia in Italia sia all'Estero, nonché contrarre finanziamenti e concedere garanzie reali e personali a favore di terzi.

La Società ha sede in Verano Brianza (MB), Via Sabbionette n. 7.

3.2 Modello di governance

La Società ha adottato il sistema di *governance* tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da una Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina ovvero fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale in via esclusiva è affidato il potere di deliberare quali siano i soggetti cui attribuire il potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi, i limiti nei quali questi ne possano utilizzare le risorse economiche e le persone che svolgono le funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.



Edizione 3 26 febbraio 2024

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera consiliare, o i singoli amministratori, nell'ambito dei propri poteri, hanno pure la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il potere di rappresentare la Società è esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società può spettare anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

I soci possono nominare un Collegio Sindacale e un revisore contabile, anche società di revisione.

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di controllo contabile.

Il suddetto sistema di poteri interni (c.d. deleghe) ed esterni (c.d. poteri di firma) è ampiamente illustrato nei documenti disponibili agli atti della Società e accessibili da chiunque abbia legittimo interesse.

Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto.

In particolare, le procure sono conferite mediante atti notarili, comunicate al destinatario e registrate presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della Funzione Amministrazione.

Anche il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di tracciabilità e segregazione delle attività (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito delle deleghe formalizzate dalla Società.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

3.3 Assetto organizzativo

Alla data di approvazione del Modello, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti ed è dotata di un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

- Citterio Cesare Guido, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato; Rappresentante legale della Società;
- Citterio Genni Emanuela, Consigliere;
- Del Moro Elena, Consigliere.

È presente un soggetto con poteri e deleghe.

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore dei conti.

Al fine di rendere chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzato il proprio assetto organizzativo. Alla data di approvazione del Modello è vigente il documento "Organization Chart Cifra SpA".

Nell'organigramma sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole unità aziendali;
- il titolo della posizione dei soggetti che operano nelle singole aree.

L'Organization Chart è costantemente verificata ed aggiornata a cura della Funzione Amministrazione

L'organigramma è diffuso all'interno della Società (a mezzo intranet e comunicazione individuale) a cura del Responsabile Risorse Umane.

L'attuale Organigramma della Società è allegato al Modello (*Allegato 2*).

Sono inoltre presenti Job Description dei ruoli, compiti e responsabilità affidate ai collaboratori operanti nelle diverse Funzioni aziendali.

3.4 Codice Etico

Cifra SpA svolge da sempre la sua azione in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, ripudiando ogni forma di discriminazione, sia essa di razza, sesso, religione, credo politico, condizione personale e sociale.

Per tale motivo Cifra SpA ha adottato il suddetto Codice Etico, aggiornato in relazione al presente Modello (*Allegato 3*), che definisce i valori ai quali la Società s'ispira nello svolgimento delle attività.

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il Vertice Aziendale, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto di Cifra SpA sono tenuti a rispettare e/o condividere.

Le disposizioni del Modello Organizzativo sono ispirate dai principi etici e dalle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e sono integrate e compatibili con lo stesso.



Capitolo 4 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cifra SpA

4.1 Premessa


Il Modello in esame è finalizzato ad evitare e a prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto da parte dei Soggetti Apicali e dei Destinatari. Il Decreto contempla, infatti, una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'Ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio e che consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati Presupposto contemplati nel Decreto.

Il termine "modello" è, entro certi limiti, potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del "modello" come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall'organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell'impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine "compliance programs", letteralmente "programmi di conformità", che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'Ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'Ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'Organismo di Vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.



Edizione 3 26 febbraio 2024



4.2 Finalità di Cifra SpA nell'adozione del Modello

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti di Cifra SpA.

Più in particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- a) predisporre un *sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo*, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società, soprattutto nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni eventualmente anche penali, e che può comportare altresì sanzioni in capo alla Società stessa;
- c) informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello al cui rispetto sono tenuti comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) ribadire che *la Società non tollera comportamenti illeciti*, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello Organizzativo predisposto da Cifra SpA è volto a definire un sistema di controllo preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire ed è composto in particolare da:

- il <u>Codice Etico</u>, che individua i valori primari cui la Società intende conformarsi e fissa quindi le linee di orientamento generali dell'attività sociale;
- un <u>sistema organizzativo</u> aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una organica attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle funzioni;
- <u>Parti Speciali</u> e <u>Protocolli</u> aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito di tali processi;
- una chiara <u>attribuzione dei poteri</u> autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- <u>presidi di controllo</u>, relativi, in primo luogo, alla potenziale commissione di "reati presupposto", in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.



Edizione 3 26 febbraio 2024

4.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Cifra SpA ha sempre attribuito particolare attenzione all'obiettivo dell'impegno sociale, nella convinzione che la competitività fra le imprese si deve indissolubilmente accompagnare non solo alla sensibilità etica, ma anche al coinvolgimento sociale e al rispetto dell'ambiente.

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e al fine di sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato un Codice Etico e di Condotta aziendale.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difformi potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società chiede ai propri dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni un comportamento improntato secondo principi di rigorosa onestà.

L'orientamento all'etica rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare della Società.

Il Codice Etico è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello. Tuttavia, il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la stessa.

Da questo punto di vista, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico e di Condotta aziendale, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (*Allegato 3*).

4.4 Adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, Cifra SpA si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida emanate da Confindustria in prima edizione il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, in ultimo il 30 giugno 2021.

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del modello organizzativo come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assessment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare» i reati che il modello organizzativo deve prevenire e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di "rischio accettabile". In proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il "rischio accettabile" viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

4.5 Fasi per la costruzione del Modello

L'obiettivo del processo è «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò è stato indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

L'adozione del presente Modello ha fatto, quindi, seguito ad una specifica mappatura delle attività a rischio di reato e di illeciti corruttivi.

In particolare, i punti centrali nella costruzione del Modello, anche nelle successive fasi di aggiornamento e implementazione, si è arrivati mediante lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. mappatura dell'Organigramma della Società (*Allegato 2*);



Edizione 3 26 febbraio 2024

- raccolta e analisi della documentazione esistente. In particolare, sono stati raccolti ed esaminati lo statuto della Società, il sistema delle deleghe e delle procure, i protocolli e le procedure esistenti;
- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto mediante analisi della documentazione societaria, analisi storica di eventuali casi emersi nel passato con riferimento a procedimenti penali, civili e amministrativi;
- 4. analisi del sistema di controllo interno: per ciascuna attività a rischio si è considerata la rete di controlli, le procedure esistenti e la prassi, valutando l'opportunità o meno di un intervento rafforzativo del controllo e delle procedure in essere e pianificando una serie di interventi migliorativi (adozione/integrazione di procedure, ecc.). Obiettivo di questa fase è stata l'analisi della prassi aziendale, al fine di identificare le aree/attività "sensibili" e metterle in relazione alla qualità del presidio in essere. Il risultato di tale analisi ha portato all'identificazione, per quei processi che la Società ha considerato essere "a rischio di reato" o "a rischio di corruzione" (e perciò, come detto, ritenute "sensibili"), dei controlli esistenti e delle relative criticità, anche al fine della soddisfazione dei requisiti del Modello e della L. 190/2012, nonché alla specificazione di principi generali e speciali di comportamento;
- 5. recepimento del Codice Etico e di comportamento contenente i principi fondamentali di comportamento;
- 6. istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono deputate le funzioni previste dal Decreto;
- 7. definizione della trasmissione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 8. programma di verifiche periodiche sulle Attività Sensibili e sui protocolli di controllo;
- 9. sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello;
- 10. piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono con la Società;
- 11. criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

4.6 Struttura del Modello di Cifra SpA

Il Modello di Cifra SpA è costituito da una:

- Parte Generale (Capitoli da 1 a 8) illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi e della descrizione della Società, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare per le violazioni del Modello;
- **Parte Speciale** (**Titoli da 1 a 11**) relativa ai Reati Presupposto.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Speciale è composta dai seguenti Titoli, riferiti alle categorie di reati astrattamente applicabili:

Titolo	Reati	D.Lgs 231/2001
1	reati nei confronti della pubblica amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	artt. 24, 25 e 25- decies
2	reati societari , tra queste la "corruzione tra privati" e la "istigazione alla corruzione tra privati"	art. 25-ter
3	reati informatici e illecito trattamento dei dati	art. 24 bis
4	reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	art. 25-octies
5	reati in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti	art. 25-octies.1.
6	reati contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis.1 e 25- bis
7	reati in materia di sicurezza sul lavoro	art. 25-septies
8	reati in materia ambientale	art. 25-undecies
9	reati contro la personalità individuale tra queste l'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"	art. 25-quinquies
10	reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi, tra questi l'immigrazione clandestina	art. 25-duodecies
11	reati tributari	art. 25- quinquesdecies

L'analisi svolta ha, invece, escluso o individuato come non significativi determinati Reati Presupposto le cui condotte ed i beni giuridici tutelati non interferiscono direttamente con le finalità dell'organizzazione e delle attività aziendali. Conseguentemente la loro valutazione ai fini del presente Modello è apparsa appropriata con riguardo alla tutela indiretta dei beni giuridici e della prevenzione delle condotte vietate attraverso l'imposizione del rispetto dei principi e dei valori del Codice Etico della Società, nonché dal complesso del sistema di procedure strutturato per gli altri reati presupposto.

Trattasi, in particolare, dei reati disciplinati da:

D.Lgs 231/01	Reati
art. 24 ter	reati di criminalità organizzata
art. 25-bis	falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo
art. 25-quater	delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
art. 25-quater 1	pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 25-quinquies	delitti contro la personalità individuale, ad eccezione di alcuni reati
art. 25-sexies	abusi di mercato
art. 25-novies	delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 25-terdecies	delitti di razzismo e xenofobia
art. 25-quaterdecies	frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
art. 25-sexiesdecies	contrabbando
Art. 25 septiesdecies e Art. 25 duodevicies	Delitti contro il patrimonio culturale

per i quali si è giudicato né concretamente né astrattamente ipotizzabile la realizzazione della fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da Cifra SpA.

Di seguito la tabella di riepilogo di applicabilità / non applicabilità del reato presupposto.

Articolo	Delitto	Applica bile	Non applica bile	Titolo Parte Speciale
24	Reati nei confronti della pubblica amministrazione	X		Titolo 1
24-bis	Reati informatici e illecito trattamento dei dati	X		Titolo 3
24-ter	Reati di criminalità organizzata		X	
25	Reati nei confronti della pubblica amministrazione	X		Titolo 1

Articolo	Delitto	Applica bile	Non applica bile	Titolo Parte Speciale
25-bis	Reati contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento	X		Titolo 6
	Falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo		X	
25-ter	Reati societari, compresi "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati"	X		Titolo 2
25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		X	
25-quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X	
25-quinques	Reati contro la personalità individuale, tra queste l'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"	X		Titolo 9
25-sexies	Abusi di mercato		X	
25-septies	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	X		Titolo 7
25-octies	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	X		Titolo 4
25-octies.1	Reati in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti	X		Titolo 5
25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		X	
25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X		Titolo 1
25-undecies	Reati in materia ambientale	X		Titolo 8
25- duodecies	Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi, tra questi l'immigrazione clandestina	X		Titolo 10
art. 25- terdecies	Delitti di razzismo e xenofobia		X	
25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		X	
25- quinquesdec ies	Reati tributari	X		Titolo 11

Articolo	Delitto	Applica bile	Non applica bile	Titolo Parte Speciale
art. 25- sexiesdecies	Contrabbando		X	
art. 25 septiesdecie s	Delitti contro il patrimonio culturale		X	
art. 25 duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		X	

4.7 Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico di cui si è tenuto conto nella costruzione del Modello è stato quello di "rischio accettabile".

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.lgs. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello adottato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

4.8 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è stato approvato, in prima stesura, dal Consiglio di Amministrazione di Cifra SpA in data 29 luglio 2019. È stato successivamente aggiornato il 28 dicembre 2021. La presente edizione è il numero tre.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Posto, quindi, che il Modello è atto del Consiglio di Amministrazione, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono e saranno rimesse alla competenza del predetto organo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza 231.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza 231 è chiamato a dare opportunamente impulso all'attività di risk analysis, prodromica all'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un modello organizzativo al passo con gli interventi del legislatore, con la precisazione che l'Organismo di Vigilanza non ha la responsabilità dell'aggiornamento, ma solo quella dell'informativa al Consiglio di Amministrazione circa la necessità di un intervento.

Si precisa che tutte le procedure e i protocolli, le prassi e le regole aziendali allegate al Modello sono adattate dalla Direzione aziendale.

4.9 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Il presente Modello si applica, pertanto, a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i Dipendenti della Società.

Per i Partner, trattandosi di soggetti esterni alla Società, al fine di rendere ad essi applicabile il presente Modello, Cifra SpA provvede a portare a conoscenza degli stessi il Modello attraverso modalità adeguate, fornendo così loro le informazioni necessarie per uniformarsi alle regole e ai principi in esso contenuti. A garanzia, la Società inserisce nei contratti con i Partner specifiche clausole che impegnano i Partner al rispetto del Modello prevedendo una sanzione (penale o risoluzione) in caso di inadempimento.

4.10 Protocolli

L'art. 6, comma 2, lett. b), del Decreto dispone che i modelli organizzativi debbano "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal proposito, nonché a supporto del proprio sistema di controllo interno, Cifraa SpA ha adottato una serie di Protocolli specifici contestualmente al Modello.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Ne consegue che il corpo documentale del sistema 231 di Cifra SpA è così costituito:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	
Codice Etico	
Procedure aziendali	
Protocolli 231	

L'approvazione dei Protocolli è rimessa al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza dei Responsabili di Funzione interessati per la redazione e revisione degli stessi.

Anche la responsabilità di approvazione delle integrazioni e delle eventuali modifiche dei Protocolli è posta in capo al Consiglio di Amministrazione. I Responsabili di Funzione devono collaborare a tale attività, segnalando la necessità o l'opportunità delle modifiche e integrazioni.

I nuovi Protocolli rilevanti ai fini del presente Modello (inclusi quelli derivanti da integrazioni o modifiche apportate a precedenti già approvati) devono essere sottoposti alla valutazione preventiva dell'OdV 231.

I Protocolli sono diffusi ai Destinatari nelle forme più pertinenti o in via diretta o tramite i Soggetti Apicali e, anche, tramite attività formative specifiche.



Capitolo 5 - Comunicazione, diffusione e formazione

5.1 Comunicazione e diffusione

La costante/periodica informazione del personale e l'adeguata formazione in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello Organizzativo e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata ai Destinatari mediante consegna di copia dello stesso (in formato cartaceo e/o elettronico) che dovrà essere corredata da sottoscrizione di avvenuta ricezione e attraverso l'affissione del documento in luogo accessibile a tutti i Destinatari. Inoltre, la Società curerà la pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello Organizzativo mediante consegna di una copia dello stesso e del Codice Etico (in formato cartaceo e/o elettronico).

Ogni modifica del Modello Organizzativo deve essere comunicata ai Destinatari, con illustrazione delle modifiche stesse, mediante meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione della comunicazione.

5.2 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un maggior grado di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione, viene tenuto un corso introduttivo generale finalizzato ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del Modello Organizzativo, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a rischio.

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l'altro, di aggiornare tutti Destinatari in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del Modello Organizzativo.

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici momenti di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'OdV 231 potrà prevedere specifici controlli volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dalla Società quale violazione del Modello Organizzativo.

Cifra SpA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello Organizzativo anche tra i Collaboratori esterni e gli altri soggetti terzi individuati dall'Organismo di Vigilanza. A questi saranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente ai principi, alle politiche e ai Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo nonché nel Codice Etico, saranno adottate dalla Società.



Capitolo 6 - Organismo di Vigilanza

6.1 Sistema di controllo interno

Cifra SpA si è dotata di un sistema di controllo interno per contribuire al costante rispetto delle norme che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività aziendali.

Tale sistema di controllo consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e tutti i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela ai soci e a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con la Società.

Uno dei punti fondamentali del sistema di controllo, del quale il presente Modello 231 costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che Cifra SpA si impegna a trasmettere e diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, è demandato, insieme all'Organismo di Vigilanza, di assicurarne il funzionamento.

6.2 Organismo di Vigilanza

In base all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 può andare esente da responsabilità amministrativa la società che, nonostante la commissione di un reato presupposto da parte dei suoi soggetti apicali, prima della commissione del fatto, abbia adottato un modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso e possegga un Organismo di Vigilanza secondo le previsioni della legge: tale accertamento deve essere effettuato con valutazione "ex ante" e con riferimento al tempo della adozione e attuazione del modello che possa considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione.

Pertanto, la definizione di un efficace Organismo di Vigilanza è un requisito indispensabile, unitamente all'adozione di un valido Modello, che vale come esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente.



Edizione 3 26 febbraio 2024

6.2.1 Nomina dei membri dell'OdV

La nomina dell'OdV compete al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce:

- la composizione (numero e qualifica dei membri, interni o esterni);
- la durata in carica;
- la remunerazione;
- l'autonomia di spesa.

In merito alla durata della carica, i membri dell'OdV restano di norma in carica per 3 anni, salva diversa previsione motivata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

6.2.2 Requisiti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve presentare i seguenti requisiti:

Autonomia

Deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.

Come indicato nella Linee Guida adottate dalla Confindustria, tale requisito va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Anche perché, l'organo dirigente è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di Vigilanza.

La giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza. Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Indipendenza rispetto alla Società

Tale requisito rafforza e completa quello dell'autonomia. Nello specifico, l'OdV deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome. In particolare, sotto il profilo dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono essere in conflitto di interessi con la società: devono, quindi, risultare indipendenti dalla società stessa e dal suo management (cfr. artt. 2398, 2399 cod. civ.).

L'Autonomia e l'indipendenza sono soddisfatti:

- posizionando l'Organismo di Vigilanza in una posizione gerarchica quanto più elevata possibile;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- prevedendo che l'Organismo di Vigilanza riporti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- escludendo in capo all'Organismo di Vigilanza compiti operativi e gestionali.

Professionalità

I membri devono essere professionalmente capaci e affidabili. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di compiere al meglio le funzioni affidategli.

Continuità dell'azione

Unitamente a tali requisiti, l'OdV deve anche garantire la continuità d'azione, ossia monitorare in modo costante, sia pure non continuativo, la coerenza tra i comportamenti previsti dal modello e le attività in concreto svolte dai Destinatari.

6.2.3 Composizione dell'OdV

Circa la composizione dell'OdV, la legge non identifica o impone alcun preciso modello: questo può essere a composizione esterna o mista, ovvero con membri esterni ed interni.

In linea di principio, l'Organismo di Vigilanza di Cifra SpA è composto in numero variabile da uno a tre:

- se è unipersonale, il componente deve essere esterno;
- se è composto da due soggetti, almeno uno dei due deve essere esterno e deve ricoprire il ruolo di Presidente;
- se è composto da tre soggetti, almeno due devono essere esterni ed uno di questi deve ricoprire il ruolo di Presidente.

Se la scelta ricade su una composizione mista è necessario che i membri interni siano, in qualche modo, conformi ai principi di autonomia e indipendenza.

Ne consegue che, in tale composizione, al fine di preservarne gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo, non devono far parte dell'OdV l'Amministratore Delegato, un Procuratore o un Manager con funzioni direttive, in quanto possibili autori di reati per i quali può rispondere l'Ente; occorre, infatti, considerare che la contemporanea assunzione dell'attività di gestione della società con l'attività di controllore finirebbe col far venire meno il requisito della indipendenza.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha affidato la funzione di Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello e a curarne l'aggiornamento, a un organismo composto da due membri, dei quali uno esterno ed uno interno.

L'Organismo, come sopra costituito, è dotato, come richiesto dal Decreto, di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera in posizione di indipendenza ed autonomia.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza è garantito dal posizionamento riconosciuto all'Organismo di Vigilanza, nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale operativo attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello.

La professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate dai membri esterni dell'Organismo di Vigilanza con riferimento al settore in cui opera la Società, nonché dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di avvalersi delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie Funzioni aziendali sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza è dedicato all'attività di vigilanza in via primaria ed è privo di poteri operativi nella Società.

6.2.4 Requisiti e decadenza dell'OdV

Non possono ricoprire la posizione di membro dell'OdV (e se nominati decadono) coloro i quali abbiano:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Assemblea dei Soci, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione legale, nonché soggetti apicali della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei due anni precedenti alla nomina quale componente/esponente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del componente/esponente dell'Organismo, questi dovrà darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione e decadrà automaticamente dalla carica.



Edizione 3 26 febbraio 2024

L'incarico, oltre per i motivi sopra menzionati, potrà altresì essere revocato dalla Società, a fronte anche di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca/decadenza dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei Consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvederà anche alla sua sostituzione.

6.3 Funzioni e poteri di vigilanza dell'OdV

Sono assegnati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.lgs. 231/2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- esprimere pareri in merito alla revisione dei protocolli e delle procedure aziendali allegate al Modello;
- suggerire la revisione del Modello, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali al fine di monitorare ed integrare, laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Si precisa che gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, non contemplano l'attribuzione all'OdV di poteri impeditivi, disciplinari, sanzionatori e non consentono allo stesso di porre in essere direttamente modifiche del Modello per aggiornarlo, ma riguardano solamente facoltà di proposta e di impulso, nonché mansioni istruttorie e consultive.

6.4 Principi generali di funzionamento dell'OdV 231

L'Organismo di Vigilanza predispone ed approva un proprio "Regolamento di funzionamento dell'OdV 231" Detto Regolamento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa visione.

L'Organismo di Vigilanza prepara un proprio programma annuale delle attività, verifiche e controlli, denominato "Piano operativo". Il Piano operativo viene inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.



Edizione 3 26 febbraio 2024

L'Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente, di norma ogni trimestre, salvo casi d'urgenza.

L'OdV 231 si dota di un proprio Libro verbali. Delle riunioni dell'OdV 231 è redatto un verbale, trascritto nell'apposito Libro verbali, tenuto a cura dell'Organismo di Vigilanza con l'ausilio del segretario eventualmente nominato.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello.

Ulteriori specificazioni circa l'operatività dell'Organismo di Vigilanza possono essere contenute nell'apposito Regolamento da questo approvato.

L'Organismo di Vigilanza ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica al Consiglio di Amministrazione la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salve eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, assegna all'OdV 231 un budget annuale di spesa.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione nonché ad ogni altro Destinatario, notizie, informazioni e documenti inerenti all'attività svolta e ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Modello o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono tenuti a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organismo di Vigilanza si coordina con le funzioni competenti presenti presso Cifra SpA e individua, per ogni Funzione della Società uno o più "Referenti".

I Referenti scelti dall'Organismo di Vigilanza hanno - ciascuno entro la Funzione di propria competenza - il compito di fornire informativa periodica all'Organismo di Vigilanza in merito agli aspetti di possibile interesse dell'Organismo di Vigilanza e segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non coerente con il Modello.



Edizione 3 26 febbraio 2024

6.5 Segnalazioni e flussi informativi all'OdV

I Destinatari sono tenuti tutti a segnalare, per iscritto ed in forma non anonima, ogni ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della Società o delle persone coinvolte.

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

Oltre alle segnalazioni ad evento, l'Organismo di Vigilanza 231 provvede a stabilire, tramite specifica procedura, i flussi informativi continuativi di cui deve essere destinatario, i soggetti interessati, la periodicità e le modalità di trasmissione. Detta procedura deve essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il contatto con l'OdV 231, Cifra SpA ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni ed i flussi informativi: odv@wks-cifra.com.

6.6 Attività di reporting dell'OdV verso gli Organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e, eventualmente, gli spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Le comunicazioni inviate agli Organi devono essere conservate in copia originale presso l'archivio dell'OdV. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Sia il Consiglio di Amministrazione sia l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV 231 il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti:

- la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- un incontro con l'Amministratore Delegato;
- un incontro con i componenti del Collegio Sindacale.

Con cadenza annuale, l'OdV 231 predispone una propria Relazione, che trasmette per la sua presa d'atto al Consiglio di Amministrazione. La relazione contiene:

- l'attività svolta dall'OdV 231 nell'anno in corso;
- la sintesi delle verifiche effettuate;
- la sintesi dei controlli effettuati:
- le eventuali criticità emerse;
- le eventuali violazioni al Modello e le sanzioni conseguentemente irrogate;
- le proposte di miglioramento;
- lo stato di aggiornamento del Modello e le proposte di adeguamento alla vigente legislazione;
- il programma delle attività per l'anno successivo.

Copia della Relazione viene inviata per conoscenza ai componenti del Collegio Sindacale.



Capitolo 7 - Whistleblowing

7.1 Introduzione

Le segnalazioni sono gestite da Cifra SpA nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia di Whistleblowing, riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni; in particolare:

- D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- "Nuova disciplina "Whistleblowing" Guida operativa per gli enti privati", adottata da Confindustria nell'ottobre 2023.

Le segnalazioni riguardano informazioni di violazioni che consistono in:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (che non riguardano i successivi punti 3,4,5,6);
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (che non riguardano i successivi punti 3,4,5,6);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i



Edizione 3 26 febbraio 2024

- meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
- f. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).

I soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/23 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno di Cifra SpA sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i canali istituiti dalla società:

Canale	Descrizione	
Piattaforma informatica	Accessibile al link https://www.programmaazienda.com/segnalazioni/	
	sia versione desktop che mobile, gestita da un fornitore di servizi specializzato.	
	Tale piattaforma è strutturata in modo da garantire che:	
	- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR;	
	 le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni; 	
	- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.	
Messagistica vocale	Sistema messaggistica vocale al numero	
	351.3620441	
	che prevede altresì misure a tutela della riservatezza:	
	- l'accesso è riservato esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni;	
	- è disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.	
Incontro diretto	Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata via PEC della Società	
	legalmail@pec.cifra-spa.net	
	avente ad oggetto «Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni», senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti all'oggetto della Segnalazione.	



Edizione 3 26 febbraio 2024

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle Segnalazioni è attribuita al Presidente dell'OdV 231, nominato "Gestore delle Segnalazioni". Qualora la segnalazione afferisca ambiti riguardanti il Modello o condotte rilevanti ai sensi del Decreto 231/01, la sua gestione è svolta con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza 231.

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo, si rinvia alla "Procedura Whistleblowing – Gestione del sistema di segnalazione delle violazioni", Rev. 00 del 21 novembre 2023 (*Allegato 4*).

7.2 Tutela dell'identità del "whistleblower"

Cifra SpA assicura le misure di protezione previste dal Decreto 24/2023, tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute.

Cifra SpA vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.). In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, il Gestore delle Segnalazioni, con il coinvolgimento dell'OdV nelle circostanze sopra descritte, comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Sistema disciplinare" del presente documento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.



Capitolo 8 - Sistema disciplinare

8.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende maggiormente efficace l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'efficacia esimente dello stesso rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. «Sanzioni disciplinari», integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge Whistleblowing e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

8.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le eventuali inosservanze o violazioni del Modello vengono segnalate dall'OdV, oltre che al superiore gerarchico del soggetto interessato, all'Amministratore Delegato competente per l'irrogazione delle sanzioni prevista dalla legge.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- eventuale con Funzione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

8.3 Sanzioni per i quadri e gli impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

8.3.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.3.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- biasimo verbale;
- biasimo scritto;
- multa per un importo fino a quattro ore della retribuzione base;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a un massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o
elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla
commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;



Edizione 3 26 febbraio 2024

 violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

8.4 Sanzioni per i Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni).

8.4.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli nel Modello;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere comunicata tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.4.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- censura scritta;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello.

Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporne la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

8.5 Sanzioni per il vertice aziendale

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali, come sopra definiti: Amministratore Delegato.

8.5.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli



Edizione 3 26 febbraio 2024

- ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

8.5.2 Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dall'Amministratore Delegato, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

8.6 Sanzioni per i collaboratori, agenti, consulenti e soggetti terzi

L'inosservanza da parte di collaboratori, agenti, consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con le Società (anche «Terzi»), delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – l'immediata risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte di Cifra SpA di tutte le ulteriori prerogative di legge.



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.6.1 Violazioni

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. potrà essere dichiarata da parte di Cifra SpA nel caso in cui i Terzi abbiano:

- a) violato i principi contenuti anche nel Codice Etico della Società attinenti all'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- b) violato e/o eluso il sistema di controllo di Cifra SpA, anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente all'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) omesso di fornire a Cifra SpA e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

8.7 Sanzioni applicabili ai sensi della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni

Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'U.E. e nazionale (cd. "Whistleblowing"), le sanzioni sopra previste si applicano, utilizzando i criteri di gradualità citati, anche nei seguenti casi:

- la commissione di qualsiasi ritorsione da intendersi come comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificatamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedura Whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività o verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali si ostacola o si tenta di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- l'accertamento della responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia (o, comunque, per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero responsabilità civile dello stesso segnalante nei casi di dolo o colpa grave.



Parte Speciale



Edizione 3 26 febbraio 2024

Introduzione alla Parte Speciale

La presente Parte Speciale si compone di undici Titoli. Ciascuno è dedicato a una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni Titolo è caratterizzata dalla descrizione del reato e dall'associazione tra fattispecie di reato e le Attività Sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e dai protocolli specifici.

Si specifica che nel caso in cui un'Attività Sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività – i seguenti protocolli:

- clausole ad hoc: in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovranno essere previsti espressi richiami al Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello;
- presidi di controllo: in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovrà essere previsto che questi ultimi si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, che potrebbero essere ascritti alla Società;
- in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovrà essere riportato in modo dettagliato e analitico le attività di competenza della Società e quelle di competenza del Partner e, qualora possibili, i service level agreement (SLA).



Titolo 1 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 INTEGRATO ANCHE AI SENSI DELLA L. 190/2012

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.1 Introduzione

Come precisato nel Capitolo 1 della Parte Generale del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la Società è responsabile, in via amministrativa, qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto.

Il presente Titolo 1 si occupa, in particolare, dei cosiddetti reati attinenti i rapporti con la pubblica amministrazione.

A tal fine, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Oggetto, infatti, della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio della pubblica amministrazione (nell'accezione più ampia) e, in generale, quel "buon andamento" dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione o, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

1.1.1 Definizione di Pubblica amministrazione

Nel codice penale non esiste una definizione di "pubblica amministrazione"; peraltro, tenuto conto di quanto stabilito nella Relazione ministeriale allo stesso codice in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

In linea generale, quindi, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come *ente della pubblica amministrazione* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Per una esemplificativa elencazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile fare riferimento all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale sono amministrazioni pubbliche:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300



Edizione 3 26 febbraio 2024

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione della disciplina inerente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ambito di particolare rilievo ai fini che ne occupa), occorre fare riferimento anche al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "D.lgs. 36/2023") che amplia notevolmente la categoria dei soggetti pubblici, tanto che appare problematico escludere qualche operatore che agisca nella prospettiva di realizzare o acquisire beni di rilevanza pubblica.

In altre parole, qualsiasi riferimento alla pubblica amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni territoriali (comuni, province e regione), anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico, imprese a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria o controllate dallo Stato o da enti territoriali o, comunque, esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità o finanche altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ferma restando la natura esemplificativa della suddetta elencazione, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* art. 25 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Al fine di appurare se ci troviamo al cospetto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, occorre porre l'accento non sull'esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico, ma piuttosto sui caratteri qualificanti l'attività svolta in concreto dai soggetti, che deve potersi definire, a seconda dei casi, come pubblica funzione o come pubblico servizio. Può dirsi, riprendendo una felice definizione di un'attenta dottrina, che tali qualifiche soggettive si acquistano "non per ciò che si è, ma per ciò che si fa".

Infatti, sulla base degli articoli 357 e 358 cod. pen., le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attività svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l'attività nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano, che per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori (rispetto a quelli della funzione pubblica), tali comunque da escludere dalla categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero che prestino un'opera meramente materiale.

Le due categorie sono accomunate, quindi, da una prospettiva funzionale-oggettiva, nel senso che entrambe postulano il criterio di delimitazione "esterna" imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica dell'attività svolta. L'elemento che le differenzia è costituito dal fatto che il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l'incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica: in altri termini, è la tipicità dei poteri elencati nell'articolo 357 cod. pen. che fonda la differenza.



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.1.2 Definizione di Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma della stessa norma si preoccupa, poi, di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa", ma non dà invece una definizione di "funzione legislativa" e di "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa, quindi, che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto. A seguito della riforma del 1990 è stata infatti accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che <u>siano pubblici dipendenti o privati</u>), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

La disposizione ora in commento traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Quanto sinora precisato si può sintetizzare come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa		
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa:1. disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;2. caratterizzata:		
	2.1. dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o2.2. dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.		
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico		
Pubblici ufficiali stranieri	1. Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero.		
	2. Qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un Paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese.		
	3. Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.		

1.1.3 Definizione di Incaricato di pubblico servizio

Anche in riferimento a questa figura la riforma attuata con la L. n. 86 del 1990 ha introdotto una nozione oggettiva. L'articolo 358 cod. pen., infatti, attribuisce tale qualifica a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel comma 2, la definizione di pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attività concretizzantesi in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale.

Quindi, affinché possa definirsi pubblico, il "servizio" deve essere disciplinato (così come la "pubblica funzione") da norme di diritto pubblico; tuttavia, in questo caso, senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Inoltre, la legge precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale" (art. 358, comma 2, c.p.).

La giurisprudenza ha cercato di individuare gli indici sintomatici del carattere pubblicistico dell'attività svolta, facendo riferimento alla natura pubblica dell'ente da cui promana l'attività del soggetto, al perseguimento di finalità pubbliche, all'impiego di pubblico denaro, alla soggezione a controlli pubblici, in ogni caso escludendo, tra i criteri idonei a qualificare come di rilievo pubblico l'attività svolta, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una società privata che eserciti un servizio pubblico, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un'attività che in tale servizio pubblico rientri. In questo senso, deve rilevarsi come le applicazioni giurisprudenziali delle qualifiche pubblicistiche che hanno sollevato maggiori perplessità, soprattutto in dottrina, sono state quelle che hanno riguardato gli operatori d'impresa, soprattutto nel settore delle c.d. privatizzazioni.

In quest'ambito, il giudice penale in alcuni casi ha esteso lo statuto penale dei pubblici agenti o degli incaricati di pubblico servizio nei confronti di soggetti operanti negli enti privatizzati, riconoscendo che la trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni non cancella di per sé le connotazioni proprie della originaria natura pubblica dell'ente, in ogni caso ribadendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici.

In questi casi, la giurisprudenza valorizza, tra gli indici di riconoscibilità del rilievo pubblico dell'attività, quello del controllo gestionale e finanziario dello Stato sugli enti privatizzati, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la semplice trasformazione degli enti pubblici economici non può essere ritenuto motivo sufficiente ad escludere il controllo della Corte dei conti, almeno fino a quando permanga inalterato l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, ossia fino a quando permanga una partecipazione maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.

Sulla base di quanto sopra riportato, occorre, pertanto, prestare attenzione alla natura del cliente con il quale la Società si interfaccia e verso il quale presta la propria attività, in quanto una società privata potrebbe avere tale natura solo apparentemente e, conseguentemente, nella relazione dovrà rispettare i protocolli di cui al presente capitolo.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.1.4 Unione Europea

Con la pubblicazione del D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", entrato in vigore il 30 luglio 2020, l'Unione Europea è da intendersi a tutti gli effetti come Pubblica Amministrazione rilevante ai fini della normativa 231.

1.2 I reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001

I "reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono individuati dagli articoli 24 e 25 di detto Decreto.

Le **fattispecie criminose** elencate nelle menzionate disposizioni sono le seguenti:

- truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- peculato (art. 314 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- concussione (art. 317 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);



Edizione 3 26 febbraio 2024

- corruzione aggravata (art. 319-bis c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001).
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001).

Nei successivi paragrafi si procederà ad analizzare le singole fattispecie criminose.

In relazione ai sopra menzionati reati, si precisa che in caso di accertata responsabilità dell'Ente, verranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive specificatamente previste dal Decreto.

1.2.1 Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere l'aggiudicazione di una gara o il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, etc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i



Edizione 3 26 febbraio 2024

requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);

- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

1.2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa descritta al paragrafo 4.1. che precede abbia ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, mutui agevolati ovvero altre erogazioni comunque denominate, erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Ad esempio, è il caso di una società che induce in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante il possesso dei predetti requisiti richiesti dall'ente erogante.

1.2.3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato, introdotta tra i Reati Presupposto con D.L. 93/2013, si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Con tale norma il legislatore ha voluto dunque implementare la tutela dell'identità digitale, punendo più severamente le frodi realizzate mediante l'accesso abusivo a un sistema informatico attuato attraverso l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. Il delitto in oggetto si verifica qualora la frode informatica venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.



Edizione 3 26 febbraio 2024

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi anche qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. Potrebbe, anche realizzarsi tramite un'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, etc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

1.2.4 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina, anche solo in parte, agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato può configurarsi sia quando le erogazioni sono a favore della società sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione a privati destinatari dell'erogazione. Nello specifico, il reato può configurarsi quando, ottenuto un finanziamento da una amministrazione pubblica per implementare le assunzioni, la sicurezza sul lavoro, etc. destina la somma ad altri scopi.

1.2.5 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'UE.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente paragrafo 4.7 (art. 316 *b*is c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.2.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nella esecuzione dei contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del c.p..

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Si tratta di un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica amministrazione cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

1.2.7 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

1.2.8 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della PA, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza



Edizione 3 26 febbraio 2024

della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

1.2.9 Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Deve considerarsi un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della Pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Presupposto della condotta è innanzitutto il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

1.2.10 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per altri, denaro o altra utilità.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un reato proprio, perché può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Per i Reati Presupposto di cui ai paragrafi che precedono (articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 640, comma 2 n. 1, 640 *bis* e 640 *ter*)

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote; in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità >> tra duecento e seicento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive**:



Edizione 3 26 febbraio 2024

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2.11 Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o collaboratore, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Ad esempio, potrebbe configurarsi nel caso in cui un Dipendente della Società si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

1.2.12 Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 bis e 321 c.p.) – Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 c.p. (*corruzione per un atto d'ufficio*) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

In sostanza, oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (c.d. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto: art. 318 c.p.), quanto un atto contrario ai suoi doveri (c.d. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti: art. 319 c.p.).

Entrambi i reati di cui all'art. 318 e 319 c.p. si configurano anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Le ipotesi di reato di cui al presente paragrafo si differenziano dalla concussione (cfr., paragrafo 4.6), in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Nel reato di concussione, in altri termini, non vi è un accordo tra il funzionario e il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio o utilità.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altre utilità. Inoltre, ai sensi dell'art. 319 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il reato di corruzione, nella specie di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., si configura anche nel caso l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità venga rifiutata.

1.2.13 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio riceva denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (giudici, membri del collegio arbitrale, cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Ad esempio, potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.2.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. A differenza della concussione, è parimenti punito anche il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altre utilità.



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.2.15 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Secondo il dettato normativo contenuto nell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

1.2.16 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis).

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altre utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi



Edizione 3 26 febbraio 2024

che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti;
- a esponenti delle pubbliche autorità al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa o offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia:
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

1.2.17 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della Pubblica amministrazione, ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.



Edizione 3 26 febbraio 2024

E' un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto, provvedimento o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di:

- un ingiusto vantaggio, che può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in altre norme) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.
- un danno per il terzo, che può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

Per i Reati Presupposto di cui ai paragrafi che precedono (articoli 317, 318, 319, 319 bis, 321, 322, 319 ter, 319 quater, 320, 322 bis c.p.)

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (a seconda del Reato Presupposto, la sanzione può essere fino a ottocento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** (che si applicano ad eccezione dei reati di cui agli articoli 318, 321 e 322) per una durata non inferiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2.18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.



Edizione 3 26 febbraio 2024

La fattispecie criminosa è stata inserita nei delitti contro l'amministrazione della giustizia dalla L. n. 63/2001 nell'ambito delle modifiche al codice penale connesse all'attuazione dell'art. 111, Costituzione, in tema di giusto processo.

Scopo della norma è la tutela della genuinità della scelta del soggetto di rendere dichiarazioni o meno all'Autorità giudiziaria, allo scopo di impedire che fatti gravi possano inquinare la formazione delle prove; il delitto si integra con due differenti modalità: la coartazione del soggetto medesimo, mediante forme di violenza o di minaccia, oppure l'induzione dello stesso a rendere determinate dichiarazioni stante l'offerta, o la promessa, di denaro o di altre utilità.

Per "minaccia" si intende ogni prospettazione di un male ingiusto che dipenda dalla volontà dell'agente, che si manifesta e consiste nel turbamento della psiche del destinatario della minaccia stessa, e si esprime in una rappresentazione, più o meno precisa, di un male futuro. Al riguardo, la Corte Suprema sottolinea la necessità di individuare i contorni della figura della minaccia in base alle concrete circostanze di tempo e di luogo in cui essa si manifesta.

Vittime del reato di cui all'art. 377-bis, c.p. possono essere quei soli soggetti che si trovino nella condizione di potere rifiutare di rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria (coimputato nel medesimo reato, testimone che sia prossimo congiunto dell'imputato, ecc.).

Per il Reato Presupposto di cui all'articolo 377 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** fino a cinquecento quote.

1.3 I reati di cui alla L. 190/2012

Oltre alle fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001, si riportano, di seguito, le fattispecie che si considerano rilevanti e sensibili per la Società, ai sensi della L. 190 del 2012. I reati che di seguito si riportano non sono Reati Presupposti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Sono stati esclusi dall'analisi quei reati che non possono essere configurabili in capo alla Società.

Peculato (art. 314 bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 341 c.p., il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Il reato in esame può essere commesso anche da soggetti che, pur non aventi la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, maneggiano tuttavia denaro o cosa mobile pubblico.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La fattispecie equipara la situazione di chi riceva il denaro o la promessa in relazione ad una propria influenza reale sul pubblico ufficiale da corrompere, a quella di chi semplicemente affermi di poter esercitare una simile influenza.

Il delitto di traffico d'influenze illecite viene configurato come preparatorio rispetto al delitto di corruzione cd propria (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

La differenza della fattispecie in esame rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione.

<u>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.)</u>

La fattispecie di reato si configura qualora chi, esercitando attività di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici, aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio ed è punito con la pena della reclusione fino ad un anno. I capi, i promotori o gli organizzatori della fattispecie di reato sono puniti con una pena di reclusione che va da uno a cinque anni.

1.4 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo che trovano, come presupposto, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa nella sua accezione più ampia).



Edizione 3 26 febbraio 2024

All'interno del Modello si è ritenuto opportuno distinguere tra attività sensibili e attività strumentali a quelle sensibili:

- le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la Pubblica Amministrazione;
- le attività strumentali sono quelle il cui compimento è di supporto alle attività sensibili, in via propedeutica o esecutiva.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili e strumentali identificate con riferimento ai reati di cui al presente capitolo.

1.5.1 Attività sensibili

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" sensibile le seguenti attività:

A	acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.)
В	gestione delle domande e dei rapporti con Pubbliche Amministrazioni, aziende di Stato, enti ed uffici pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi inerenti all'esercizio delle attività aziendali (es. certificazione di prevenzione incendi, etc.)
С	negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte di enti pubblici
D	gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione
Е	gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società
F	gestione di rapporti con le Autorità nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Autorità competenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Vigili del Fuoco, Sportello Unico per l'Immigrazione, Prefetture, Questure, Dipartimento Provinciale del Lavoro, ATS, Camere di Commercio, Agenzia delle dogane, uffici catastali e conservatorie, istituti universitari, ecc.) e nell'ambito di collaborazione in caso di indagini e ispezioni
G	gestione dei rapporti con altre Autorità pubbliche di vigilanza o regolamentari (es. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Autorità garante per la protezione dei dati personali, Ministeri, autorità governative, ecc.)



Edizione 3 26 febbraio 2024

Н	gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
I	gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti

1.5.2 Attività strumentali

Sono attività strumentali:

A	selezione e gestione dei rapporti con Fornitori, i Collaboratori e i Consulenti agenti e distributori
В	gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza/gestione delle erogazioni liberali
С	selezione, assunzione e promozione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)
D	gestione degli aspetti regolati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
Е	gestione dei beni mobili registrati legati all'attività aziendale

1.5 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

1.6.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" (*Allegato 5*);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 10)



Edizione 3 26 febbraio 2024

1.6.2 Le regole di comportamento

I Soggetti Sottoposti, Soggetti Apicali, *Partner*, Fornitori sono tenuti all'osservanza dei seguenti principi di comportamento.

Con riferimento ai *Partner* e Fornitori e, comunque, qualunque altro soggetto non incardinato nella struttura della Società, il rispetto delle seguenti regole costituisce una specifica clausola contrattuale e la loro violazione comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza necessità di una previa diffida.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

Inoltre, i rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

In particolare, è <u>fatto divieto</u> ai Destinatari di:

A	porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Presupposto esaminati nel presente capitolo, né possono essere posti comportamenti che possano costituire la base per la loro commissione
В	porre in essere comportamenti che possano creare situazioni di conflitto con una pubblica amministrazione
С	porre in essere comportamenti di ostacolo alla giustizia con qualunque mezzo
D	non informare la Società, con tempestività, circa eventuali criticità emerse nell'attività svolta con la P.A.
Е	promettere, offrire o corrispondere ai dipendenti pubblici e/o pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società
F	distribuire omaggi e regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, siano volti ad acquisire vantaggi per l'attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che non sia di modico valore e sempre che non sia volta, in qualche modo, a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o etico. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche
G	accordare al dipendente pubblico altri vantaggi di qualsiasi natura che abbiano l'effetto descritto al punto precedente, a beneficio dell'attività della Società



Edizione 3 26 febbraio 2024

Н	ricevere denaro o altre utilità al fine di influenzare il processo decisionale di una pubblica amministrazione
I	favorire, nei processi di assunzione, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società
L	riconoscere ai <i>Partner</i> , ai Fornitori, ai Collaboratori e ai Consulenti compensi privi di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o nell'incarico loro affidato
M	riconoscere ai Fornitori premi che non siano conformi alle regole di mercato
N	riconoscere a un dipendente pubblico un gettone di presenza o servizi in occasione di convegni o congressi o altri eventi, oppure un corrispettivo per una prestazione professionale, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti dalla legge e dalle procedure aziendali
0	presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati
P	destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
Q	ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa
R	fare accordi con concorrenti per fissare prezzi di vendita dei prodotti
S	scambiare informazioni relative ai prezzi di vendita dei prodotti con i concorrenti
Т	agire in modo illegale, stabilendo prezzi e metodi competitivi non confacenti alla corretta concorrenzialità
U	agire in modo fraudolento al fine di ottenere informazioni che possano portare alla Società vantaggi competitivi

1.6.3 I sistemi di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quei processi che potrebbero essere strumentali alla commissione dei reati quali: la gestione dei finanziamenti pubblici, la gestione di acquisti, servizi e consulenze, i flussi monetari e finanziari e la gestione del personale.

Tali presidi sono di supporto alle procedure adottate dalla Società.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Principio cardine, in ogni Funzione, è quella di garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni. Pertanto, con riferimento, ad esempio, alla richiesta di finanziamenti agli enti pubblici, il principio di segregazione determina che (i) chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, (iii) chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta, siano entità diverse. Alla stessa regola soggiace la richiesta di autorizzazioni e/o licenza ad una pubblica amministrazione tra (i) chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, (ii) chi la controlla e (iii) chi sottoscrive la richiesta. Oppure, nella fase di gestione delle consulenze, tra (i) chi richiede una consulenza, (ii) chi la autorizza e (iii) chi esegue il pagamento della prestazione.

In particolare:

- A. <u>Prestazione di beni e servizi rapporti con la Pubblica Amministrazione assegnazione di consulenze e incarichi</u>
 - a) al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del Fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
 - b) nel processo di scelta del Fornitore e/o del *Partner* è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul Fornitore e/o sul *Partner*, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
 - c) l'acquisto di beni/servizi deve essere documentato con un contratto/lettera di incarico o con un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
 - d) gli ordini d'acquisto/contratti devono essere firmati da soggetti dotati di idonee procure;
 - e) l'anagrafica dei Fornitori e dei *Partner* è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
 - f) i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i Fornitori, Collaboratori, Consulenti e *Partner* contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
 - g) al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- h) la Funzione Amministrazione effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;
- i) ogni contratto con un *Partner* o un Fornitore deve essere redatto per iscritto e deve riportare i compensi pattuiti;
- j) le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno essere gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società e nel rispetto delle competenze, deleghe di firma e della segregazione dei poteri;
- k) Dipendenti e Collaboratori della Società intrattengono normalmente rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ai contenuti ed alle responsabilità proprie del ruolo ricoperto. I ruoli aziendali deputati ad assumere impegni per la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione Legale rappresentante;
 - Amministratore Delegato Legale rappresentante;
 - Procuratori, ove specificato all'interno della procura conferita.
- l) agli incontri con la Pubblica Amministrazione o con un'Autorità dovranno presenziare due rappresentanti e di detti incontri dovrà essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è debitamente archiviata e conservata;
- m) ciascun dipendente è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- n) dovrà sempre essere garantito il principio che il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente:
 - accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
 - conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti;
 - procedere ad assunzioni di personale;
- o) in caso di ispezione da parte di un'Autorità devono essere conservati i relativi verbali;
- p) durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.lgs. 81/2008, verifiche INPS da parte dell'Ispettorato del lavoro devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il processo relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- q) le funzioni aziendali competenti sono tenute a verificare che le eventuali prescrizioni che seguono le visite ispettive degli Enti preposti (NAS, ASL ecc.) siano state recepite e attuate;
- r) l'affidamento di incarichi professionali e/o consulenze è improntato a criteri di trasparenza e razionalità. In particolare, gli incarichi esterni vengono affidati per soddisfare esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio o nel caso in cui l'affidamento a soggetti esterni permette il raggiungimento di un risultato migliore. L'oggetto delle prestazioni affidate deve essere compatibile con l'oggetto e lo statuto della Società e con obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- s) gli incarichi vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali per le quali è altresì richiesta l'iscrizione al relativo albo, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente all'incarico da conferire. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

B. <u>Gestione dei finanziamenti pubblici e dei flussi monetari e finanziari</u>

- a) deve essere rispettato il principio della segregazione dei compiti;
- b) la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici deve essere sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;
- c) la Funzione Amministrazione definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- d) la Funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- e) l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- f) la Funzione Amministrazione effettua controlla periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto



Edizione 3 26 febbraio 2024

- della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- g) è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;
- h) tutti i pagamenti, con qualsiasi mezzo di pagamento effettuati, devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi; il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.

C. <u>Selezione e gestione del personale</u>

- a) In funzione dello specifico appalto, solitamente il processo di selezione del personale è normalmente svolto dalla Funzione Risorse Umane con l'ausilio del responsabile dell'area nell'ambito della quale opererà la figura destinata ad essere assunta;
- b) in generale, la selezione del personale e le modalità di accesso all'impiego nella Società sono improntate a criteri di pubblicità e trasparenza, idonei a evidenziare i criteri adottati nella scelta delle risorse umane da acquisire. Si veda a tal proposito il Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 10). In particolare, la ricerca dei candidati deve essere predisposta in modo da consentire la selezione della risorsa maggiormente idonea rispetto alla posizione ricercata;
- c) in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- d) i parametri di selettività non riguardano le condizioni di genere, di cultura, di provenienza, né altro criterio discriminante;
- e) la selezione verte esclusivamente sull'esame delle capacità e delle attitudini più qualificate, completata dalla loro valutazione d'insieme, per svolgere la mansione richiesta;
- f) i colloqui, le eventuali prove richieste, insieme al curriculum, devono offrire l'opportunità per valutare: le capacità, le competenze, le attitudini, l'affidabilità del candidato, unitamente al valore professionale aggiunto, desumibile dall'insieme di queste caratteristiche, in funzione degli obiettivi della azienda;
- g) l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- h) non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- i) le lettere di assunzione sono firmate dall'Amministratore Delegato;
- j) le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello.
- k) il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;

D. <u>Gestione del contenzioso</u>

- a) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- b) modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione);
- d) il compenso, compreso l'importo delle spese, da corrispondere ai consulenti legali deve essere dettagliato e previamente accettato;
- e) sia svolta un'attività di *reporting* periodico sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;
- f) si tenga un monitoraggio interno sullo *status* dei contenziosi e *reporting* al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
- g) vi sia evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 2 - Reati societari

I REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

2.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari contemplati all'art. 25 ter del Decreto.

L'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001 prende in considerazione plurimi reati societari, così come nel tempo riformulati (da ultimo con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38), contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della L. 190/2012 ha inserito all'articolo 25 ter del Decreto in questione, la lettera s-bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" e – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 – ai casi previsti dal primo comma dell'art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

In relazione alla commissione di taluno di questi reati da parte di Soggetti Apicali o Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, si prevede la sola applicazione a quest'ultimo di sanzioni pecuniarie, ad eccezione del reato di corruzione tra privati cui si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

2.2 I reati richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01

I "reati societari" presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001, che in astratto potrebbero concretizzarsi per la Società sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato nel 2005);



Edizione 3 26 febbraio 2024

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.). Questo articolo è stato però abrogato ai sensi dell'art. 37, comma 34, del D.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La Società, pertanto, non potrà più essere chiamata a rispondere nel caso si configurasse tale illecito;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Nei successivi paragrafi si procederà ad individuare meglio le singole fattispecie criminose.

2.2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni la cui condotta tipica coincide; si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori. L'art. 2621 c.c. è, infatti, un reato di pericolo, mentre, l'art. 2622 c.c. è un reato di danno. Entrambe le fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei, concretamente, ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69 la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Analogamente, l'art. 2622 c.c. (nel testo riscritto dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015) punisce la medesima condotta di cui all'art. 2621 c.c. ove la condotta sia stata posta in essere in società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati in Italia e/o in un Paese dell'UE.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, c.c.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

2.2.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Il reato di impedito controllo non sussiste in caso di condotte omissive: la fattispecie disciplinata dall'art. 2625 c.c. è integrata da condotte necessariamente attive, poste in essere dagli amministratori, costituite dall'occultare documenti o dal porre in essere altri artifici al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

La formulazione dell'art. 2625 c.c. individua quali soggetti attivi nel reato solo gli amministratori.

2.2.3 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito della Società nei confronti del socio con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Il legislatore, già nella disciplina previgente, ha delineato la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti come un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. Tuttavia, questo non implica che il socio, non possa incorrere nel reato, in tutte le ipotesi ove il socio medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena, che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile. In tal caso, trovano applicazione – ad avviso della Corte di cassazione, con sentenza n. 53832 del 29 novembre 2017 – le disposizioni sul concorso eventuale di persona, quando il socio non si limita a trarre vantaggio dalla restituzione o liberazione, ma fornisce un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione, o rafforzamento del proposito criminoso del titolare del poteri di gestione.

2.2.4 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Esempio: l'assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio ma fondi non distribuibili, perché destinati dalla legge a riserva legale.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Tuttavia, i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110, c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

2.2.5 Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

2.2.6 Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento"). Le norme la cui violazione integravano il reato, infatti, prevedevano e prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Rispetto alla precedente versione, va preliminarmente osservato il passaggio da una ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso "il danno ai creditori".

Siamo ancora dinanzi ad una ipotesi di condotta "dolosa" ed anche in questo caso è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle



Edizione 3 26 febbraio 2024

operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

2.2.7 Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento fittizio del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, le operazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

2.2.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

2.2.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La rilevanza penale della corruzione tra privati è stata introdotta con la L. 190/2012. Con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14 aprile 2017, il legislatore ha rafforzato le pene del reato, introducendo anche la misura interdittiva.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo Reato Presupposto di istigazione alla corruzione tra privati.

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione, ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto intraneo alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.

Prima della riforma del 2017, dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato potevano essere solo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti. Con il D.Lgs. 38/2017, il Governo, in attuazione della decisione quadro 2003/568/ GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ha previsto, tra le condotte rilevanti, non solo la promessa o la dazione di denaro o altre utilità, ma anche la semplice «offerta».

Inoltre, tra i destinatari del denaro o delle altre utilità rientrano non solo i soggetti apicali, ma anche coloro che svolgono attività lavorative con esercizio di funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti apicali, oltre a coloro che sono sottoposti all'attività di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo in esame. Si evidenzia, altresì, come una contestazione ex art. 2635, comma 3, c.c. possa derivare anche se *l'extraneus* (il corruttore) che intende «persuadere» i soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 non vi provveda direttamente, ma si avvalga dell'ausilio di terzi (i.e. fornitori, consulenti, ecc.). Sulla base di tali premesse legate al nuovo dettato normativo, nelle fattispecie di corruzione tra privati sono oggi dunque ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione di un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio della sollecitazione, promessa, offerta o dazione di un vantaggio patrimoniale indebito.

Ad essere punito è, altresì, il soggetto che promette o abbia promesso denaro od altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti (appartenenti ad una società o ad un altro ente privato) al fine di fargli omettere un atto relativo al loro ufficio o di contravvenire all'obbligo di fedeltà.

Rispetto, inoltre, alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società" quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È, dunque, prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Giacché il D.lgs. 231/2001, nel richiamare la fattispecie in esame menziona solamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità dell'Ente rilevano solamente le condotte "attive", ovverosia quelle consistenti nell'offerta, nella promessa o nella dazione di denaro od altre utilità (non, invece, quelle consistenti nella sollecitazione o ricezione).

2.2.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)

Tale nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte.

Giacché il D.lgs. 231/2001, nel richiamare la fattispecie in esame menziona solamente il primo comma dell'art. 2635-bis c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente rilevano solamente le condotte "attive", ovverosia quelle consistenti nell'offerta o promessa di denaro od altre utilità (non, invece, quelle consistenti nella sollecitazione).

2.2.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, rilevano le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze, nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

2.2.12 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

 per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

2.2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

2.3.1 Attività Sensibili

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

A	gestione della contabilità generale
В	collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o



Edizione 3 26 febbraio 2024

	quote sociali o della società
С	collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
D	approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società
E	redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infrannuali
F	tenuta della contabilità
G	gestione del magazzino e la predisposizione del relativo inventario
Н	valutazione e riconciliazione degli <i>asset</i> aziendali
I	determinazione di poste soggette a stima (accantonamento a fondi oneri, rischi, svalutazione, ecc
L	esposizione in bilancio di debiti e crediti
M	amministrazione del credito (con riguardo alle determinazioni in tema di dubbi esiti e di passaggio a sofferenza)
N	gestione finanziaria
0	gestione della fiscalità (corrente e differita)
P	consulenze
Q	attività legale (principalmente con riguardo all'attività di recupero di crediti sia a quella di gestione di contenziosi e reclami in genere)
R	attività che possono ingenerare conflitti di interesse fra la società e suoi esponenti: rapporti con clienti e <i>partner</i> commerciali, gestione delle condizioni economiche con le controparti contrattuali, rapporti con consulenti e fornitori, ecc.
S	redazione (eventuale) di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto di vendita o di scambio, o altri prospetti assimilabili
Т	emissione di comunicati stampa e (eventuali) informative al mercato
U	gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
V	rapporti con le Autorità di vigilanza/controllo
W	operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile



Edizione 3 26 febbraio 2024

X	comunicazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle Assemblee
Y	gestione delle attività di segreteria

2.3.2 Attività Sensibili per le fattispecie di corruzione tra privati

Il rischio di commissione delle fattispecie di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- processi finalizzati all'aggiudicazione di appalti privati;
- rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo);
- selezione e assunzione del personale;
- rapporti con banche/finanziarie/creditori;
- gestione omaggi e spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda i punti *sub* 1. e 2., la corruzione potrebbe essere commessa al fine ottenere un appalto privato o condizioni di miglior favore dai fornitori.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* 3., la corruzione potrebbe essere commessa mediante l'assunzione da parte della Società di persone per essere favoriti in un contratto.

Con riferimento, infine, al punto *sub* 4., il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall'altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F.

Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

2.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

2.4.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (Allegato 3);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi finanziari e monetari" (Allegato 6);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio"
 (Allegato 7);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT5 "Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali" (Allegato 9);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 10);
- Protocollo PT7 "Gestione delle attività commerciali" (Allegato 11)

2.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di impedire il compimento da parte dei Destinatari di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società ha adottato i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è <u>fatto divieto</u> ai Destinatari di:

A	ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società
В	corrispondere "facilitation payments", ovvero pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona
С	utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Parte Speciale
D	sottoscrivere contratti ove non autorizzati per iscritto dai vertici
Е	la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi



Edizione 3 26 febbraio 2024

F	qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne
G	i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione
Н	il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto
I	è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e dei <i>Partner</i> che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
L	è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- la redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate da Cifra SpA;
- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del management;
- per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

2.4.3 I sistemi di controllo

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta al fine di prevenire e impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o della prassi aziendale, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale informazioni veritiere e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendale che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:



Edizione 3 26 febbraio 2024

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 3 - Reati informatici

I REATI INFORMATICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.1 Introduzione

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al codice penale che a quello di procedura penale e ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/2001 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i Reati Presupposto. In tal modo, è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti per la commissione di tali reati da parte di Soggetti Apicali e Sottoposti, laddove venga accertata da parte del giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore il 1° febbraio 2022 – recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", ha apportato alcune modifiche ai delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

3.2 I reati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001

I Reati-Presupposto di cui all'art. 24 *bis* che in astratto potrebbero concretizzarsi per la Società sono:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): per sistema informatico o telematico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, cioè tutto ciò che gestisce ed elabora dati in formato digitale;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);



Edizione 3 26 febbraio 2024

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.).

Non è oggetto del Modello il reato di frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), in quanto trattasi di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio, pertanto difficilmente configurabile in capo alla Società.

I menzionati reati possono essere suddivisi in tre gruppi.

a) Il primo gruppo comprende gli articoli 615 ter, 617 quater, 617 *quinquies*, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 *quinquies* c.p.

La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati: viene punito l'accesso abusivo ad un sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati compiute attraverso l'installazione di appositi software o hardware e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi informatici di pubblica utilità.

- b) Il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.: tali articoli puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a).
- c) Il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 *bis* [e 640 *quinquies*] c.p.: viene punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica).

3.2.1 Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma, attraverso un rinvio alle disposizioni sulle falsità concernenti atti pubblici, previste dal codice penale, ne dispone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico, equiparato, a tutti gli effetti, a un documento cartaceo. Nello specifico, per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi destinati ad elaborare tali dati.

In particolare, le norme del codice penale cui l'articolo in commento fa rinvio sono quelle contenute nel Capo III, Titolo VII, Libro II limitatamente a un atto pubblico. Tra queste si segnalano:

- art. 476 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
- art. 477 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative");
- art. 478 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti");



Edizione 3 26 febbraio 2024

- art. 479 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
- art. 480 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative");
- art. 481 c.p. ("falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità");
- art. 482 c.p. ("falsità materiale commessa dal privato");
- art. 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico");
- art. 484 c.p. ("falsità in registri e notificazioni");
- art. 487 c.p. ("falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico");
- art. 488 c.p. ("altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali");
- art. 489 c.p. ("uso di atto falso");
- art. 490 c.p. ("soppressione, distruzione e occultamento di atti veri").

Nei reati di falsità in atti è essenziale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando quest'ultimo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Tale reato potrebbe ad esempio configurarsi con l'uso di una firma digitale altrui o in caso di falsificazione di un documento avente natura di atto pubblico.

Oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e/o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per il Reato Presupposto di cui all'art. 491 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a quattrocento quote);

le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Ai fini della configurazione del reato, è essenziale che sia resa evidente la volontà dell'avente diritto di non consentire a chiunque l'accesso al sistema informatico, anche eventualmente a mezzo di restrizioni consistenti in misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo.

Occorre dimostrare, altresì, che siano stati adottati dei meccanismi di selezione dei soggetti abilitati all'accesso del sistema informatico che possono essere di tipo logico (es. firewall, password, codici d'accesso, dati biometrici), fisico (es. sistemi di videosorveglianza, porte blindate) oppure organizzativo (es. accesso ai locali vietato al personale impiegatizio). È sufficiente che il soggetto agisca con la coscienza e la volontà di introdursi nell'altrui sistema protetto ovvero di rimanervi contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, mentre non rilevano in alcun modo le finalità (curiosità, ricerca di informazioni riservate, intento vandalico o manipolativo) per cui il soggetto agisce o il danno effettivamente provocato.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, il reato deve essere commesso "nell'interesse o a vantaggio" della Società per fondare una responsabilità della stessa, pertanto si avrà accesso abusivo, rilevante in chiave 231, a titolo esemplificativo, allorquando il soggetto (apicale o sottoposto) acceda abusivamente al sistema di un'azienda concorrente al fine di conoscerne il portafoglio clienti o per acquisire, a scopo di spionaggio industriale, la documentazione relativa ai suoi prodotti. Si avrà, altresì, accesso abusivo anche quando il soggetto acceda abusivamente ai propri sistemi informatici, ad esempio per manipolarne i dati al fine di ottenere un vantaggio in ordine agli adempimenti contabili e di bilancio.

Per il Reato Presupposto di cui all'art. 615 ter c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a cinquecento quote);

le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615 quater c.p. è posto a tutela del cosiddetto domicilio informatico.

La fattispecie si realizza nel momento in cui, per procurarsi un profitto o arrecare altrui danno, sono detenute, diffuse o installate abusivamente parole chiave, codici, o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico/telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sono fornite indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter.

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, in possesso legittimamente dei codici di accesso, li comunica senza autorizzazione a terzi soggetti oppure rilascia istruzioni o indicazioni che rendono possibile la ricostruzione dei codici di accesso e/o il superamento delle misure di sicurezza. Il reato si configura, altresì, nel caso in cui il soggetto si procuri illecitamente i codici di accesso.

Nell'ultimo aggiornamento normativo viene punita anche l'installazione abusiva di codici, ad esempio al fine di impedire il funzionamento, anche temporaneo, di un sistema informatico.

3.2.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

Il reato si configura nel momento in cui qualcuno, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati o i programmi in esso contenuti, o con lo scopo di causare l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, importa, diffonde o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad es. virus) idonei a tale scopo.

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti sanzionato dall'art. 635-bis c.p. e ss.

Oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e/o il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Per i Reati-Presupposto di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (sino a trecento quote);

le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

3.2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617-quater (così come il successivo art. 617-quinquies) è una norma volta a tutelare la sicurezza e la genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche.

La fattispecie punisce:

- chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche intercettate.

3.2.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce la detenzione, diffusione e installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.

Ad esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora sia volto all'impedimento o all'interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l'inadempimento.



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3.2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o di pubblica utilità.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3.2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

È previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3.2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma prevede sanzioni nel caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Sanzioni più gravi sono previste se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

E, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Per i Reati-Presupposto di cui agli articoli 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinquies* c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a cinquecento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive**:

- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

3.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

3.3.1 Le Attività Sensibili

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose.

Vi è, infatti, un diffuso utilizzo di strumenti informatici e, quindi, un'ampia possibilità di accesso ai relativi sistemi e dati.

Il rischio di commissione dei reati di cui al presente Titolo della Parte Speciale è stato, pertanto, valutato non circoscritto a specifiche aree di rischio, ma potendosi astrattamente realizzare in qualsiasi ambito di attività, ampiamente diffuso all'interno della Società.



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

3.4.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (Allegato 3);
- Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale" (*Allegato 13*);
- Procedure specifiche in materia di gestione informatica;
- Procedure specifiche riferite alla protezione dei dati personali.

La prevenzione dei crimini informatici viene svolta da Cifra SpA attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative; in particolare:

- sono state previste nel Codice Etico specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Società sia tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- è stato previsto un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- la Società ha predisposto adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a
 prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti
 e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al
 rischio;
- la Società ha predisposto idonei programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- sono previste idonee clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all'Information Technology;
- la Società opera in coerenza con la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679.



Edizione 3 26 febbraio 2024

3.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di impedire il compimento da parte dei Destinatari di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società ha adottato i seguenti principi di comportamento.

A. Individuazione dei soggetti legittimati all'accesso e credenziali di accesso

L'accesso alla rete informatica aziendale è permesso unicamente ai Dipendenti e ai Collaboratori specificatamente individuati e autorizzati.

L'accesso alla rete informatica sarà limitato alle aree di competenza di ciascun utente in linea con il sistema di "deleghe e poteri" in essere e di segregazione dei compiti.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. In alcuni casi, la user ID e una password sono condivise. In tale ultimo caso, i soggetti dovranno attenersi alla specifica policy.

È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore. Le password sono rilasciate dal Responsabile Funzione IT. La password di prima attivazione è comunicata dalla Funzione IT per la gestione del sistema informativo esclusivamente all'interessato, il quale è tenuto a cambiarla – laddove l'applicativo lo consenta - con una password personale al primo collegamento. La password personale è nota esclusivamente al titolare della User ID, deve essere custodita con diligenza ed attenzione e non deve essere comunicata a terzi, neppure temporaneamente. La password personale deve essere sostituita quando il sistema ne richiede la modifica e, comunque, regolarmente. In ogni caso, qualora un utente ritenesse compromessa la segretezza della propria password dovrà provvedere a sostituirla e, qualora sospetti accessi illeciti al proprio *account*, informare la Funzione IT per le verifiche del caso.

Nel caso il sistema non dovesse riconoscere la password personale oppure l'utente l'avesse dimenticata è necessario informare immediatamente la Funzione IT che provvederà al ripristino del normale funzionamento, previo accertamento dell'identità del richiedente, mediante eliminazione della vecchia e creazione di una nuova password.

A titolo esemplificativo, è vietato:

- utilizzare password altrui o far utilizzare la propria password a terzi;
- diffondere o detenere abusivamente password;
- lasciare incustodite sessioni attive;
- utilizzare sessioni di lavoro di altri utenti;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

B. Utilizzo delle postazioni di lavoro

Le stazioni di lavoro, da tavolo o portatili, sono predisposte con la necessaria dotazione di dispositivi (hardware) e programmi (software) tali da consentirne il corretto funzionamento, in conformità agli standard aziendali e nel rispetto delle necessarie licenze d'uso.

L'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi potrà essere effettuato solamente previa autorizzazione e sotto la supervisione della Funzione IT e dei soggetti da questi espressamente incaricati.

A tiolo esemplificativo, è, dunque, vietato:

- installare altri software non autorizzati;
- modificare in tutto o in parte il software o le sue configurazioni di funzionamento;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- asportare o copiare in tutto o in parte il software;
- modificare, aggiungere o rimuovere dispositivi hardware e relative connessioni;
- utilizzare dispositivi di comunicazione diversi da quelli di cui è dotata la stazione di lavoro;
- disattivare, anche temporaneamente, il sistema antivirus.

Nel caso in cui l'operatore rilevi la presenza di un nuovo software o di malfunzionamento del sistema informatico provvederà immediatamente a sospendere la sessione di lavoro in corso e a informare la Funzione IT alle cui successive direttive si atterà. Quest'ultimo, in ogni caso, procederà all'eliminazione e disinstallazione dei programmi non autorizzati. La Società non risponde in alcun modo delle conseguenze relative all'installazione e all'utilizzo di software installati ad opera dell'utente privi di licenza originale e/o non espressamente autorizzati.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il cosiddetto software "shareware" o "freeware" (ricadono in questa categoria software molto comuni quali, compressori, criptatori, alcuni programmi anti virus ecc.) è generalmente tale solo per uso privato e domestico. L'eventuale utilizzo dello stesso su stazioni di lavoro di Cifra SpA deve essere subordinato alla formalizzazione della relativa licenza d'uso.

È compito di ciascun utente:

- proteggere i documenti ritenuti importanti e comunque riservati mediante password;
- custodire sia supporti informatici (espressamente individuati dalla Funzione IT)
 contenenti copie di file/dati o comunque ogni informazione aziendale, in posti sicuri e non facilmente accessibili ai terzi;
- non riprodurre/divulgare alcuna informazione/dato aziendale senza esplicita autorizzazione.

C. Utilizzo dei servizi di rete

L'accesso a Internet e a intranet è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente e/o collaboratore. Le categorie di lavoratori o i soggetti che potranno accedere a tali servizi sono individuati dalla Direzione Aziendale in conformità della policy aziendale.

Nel caso si verificasse la necessità di scaricare programmi o loro aggiornamenti dalla rete (c.d. download), sempre e solo per motivi connessi all'attività lavorativa, è necessario rivolgersi all'Ufficio IT per la gestione del sistema informativo e in ogni caso:

- verificare il possesso dei necessari diritti d'uso;
- verificare la compatibilità con i software installati;
- non violare regole di copyright o assimilabili.



Edizione 3 26 febbraio 2024

La comunicazione in forma elettronica deve avvenire esclusivamente con l'utilizzo del sistema di posta elettronica di Cifra SpA e previa autorizzazione; è pertanto vietato utilizzare altri sistemi di posta, anche se offerti gratuitamente.

Il sistema di posta elettronica è strumento di proprietà aziendale.

L'uso della posta elettronica è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente.

Ogni messaggio e informazione inviati dall'utente via rete telematica a terzi (persone fisiche o giuridiche) è dal ricevente identificabile ed attribuibile all'azienda. Pertanto, tutte le comunicazioni inviate dagli utenti per via telematica debbono essere conformi agli interessi di Cifra SpA, nonché rispettose degli indirizzi e degli orientamenti espressi, oltre che delle istruzioni eventualmente impartite dalla stessa.

I sistemi informativi aziendali non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o memorizzare comunicazioni di natura discriminatoria, oscena, diffamatoria e comunque contraria alla legge, alle politiche e all'organizzazione aziendale.

È fatto altresì divieto di utilizzare i sistemi informativi per la diffusione delle cosiddette "comunicazione a catena".

L'utente è tenuto a rispettare la riservatezza delle comunicazioni ricevute dagli altri utenti.

È fatto inoltre divieto di inviare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche che dissimulino l'identità del mittente o dell'azienda.

In caso di disservizi sui sistemi informativi, Cifra SpA si riserva il diritto di analizzare eventuali messaggi o file responsabili del malfunzionamento, intraprendendo ogni azione necessaria alla salvaguardia del sistema e della funzionalità operativa dello stesso.

D. Violazione della sicurezza dei sistemi

Tutte le possibili violazioni della sicurezza dei sistemi debbono essere comunicate tempestivamente alla Funzione nell'ambito del quale l'utente opera, così come debbono essere rilevate e comunicate eventuali vulnerabilità dei sistemi stessi conosciute o individuate dall'utente.

Gli utenti sono tenuti ad informare la Funzione nell'ambito del quale gli utenti operano qualora si verifichino furti, danneggiamenti o smarrimenti di materiale informatico o di informazioni e dati di proprietà aziendale.

E. I compiti della Funzione IT per la gestione del sistema informativo

Oltre ai compiti sopra già indicati, la Funzione IT deve attivarsi, anche mediante consulenti esperti in materia, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- verificare l'idoneità e il rispetto di procedure di backup e di disaster recovery;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT verificando che lo stesso sia adeguatamente protetto anche attraverso l'utilizzo di appositi software quali, ad esempio, antivirus e firewall;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (User ID, password) al sistema informativo da parte degli utenti;
- verificare che gli strumenti aziendali vengano utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite.

Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 4 - Reati di ricettazione e riciclaggio

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ DI AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

4.1 Introduzione

Per i "reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" – considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001 – occorre far riferimento all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, con il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio).

Con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

L'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

Da ultimo, il D.Lgs. 195/2021 amplia i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita, ricomprendendo le contravvenzioni (punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

4.2 I reati richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, puniti dal codice penale agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 ter1, previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, in quanto individuati da Cifra SpA, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione.

4.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p., configura il reato di ricettazione, fuori dei casi di concorso nel reato, l'attività posta in essere da chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose che provengono da un delitto commesso da altri, o da chiunque faccia da tramite per farle acquisire, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.



Edizione 3 26 febbraio 2024

La ricettazione ha come necessario presupposto la commissione di un delitto da parte di altri al quale il ricettatore non ha partecipato; la norma ha lo specifico scopo di impedire che persone diverse da quelle che hanno posto in essere il delitto ne traggano un vantaggio. È richiesto, altresì, che il ricettatore sia consapevole che la cosa acquistata/ricevuta e/o occultata provenga da un precedente reato.

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse acquistare software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

4.2.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

L'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 contempla la fattispecie sanzionata dall'art. 648 bis del codice penale che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, il reato di riciclaggio, ovverosia le operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da occultare la loro provenienza delittuosa. Il reato ha come presupposto il compimento di un delitto doloso al quale il riciclatore non ha partecipato. Scopo della norma è evitare che attraverso la "ripulitura" di capitali, beni o altre utilità provenienti da altro delitto si possa "inquinare" il mercato economico-finanziario, trarre un vantaggio, aiutare gli autori dello stesso a procurarsi un profitto o comunque ostacolare le autorità nelle indagini.

Tale fattispecie di reato e configurabile nel caso in cui, ad esempio, la Società dovesse accettare da un cliente un pagamento effettuato mediante denaro di provenienza delittuosa, riutilizzandolo per l'acquisto di beni per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

4.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648 ter del codice penale punisce, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopra visti articoli, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Scopo della norma è ancora una volta quello di salvaguardare la "genuinità" del libero mercato da qualunque forma di "inquinamento" proveniente dalla immissione di somme o cose di provenienza illecita nel circuito economico-finanziario.

Tale fattispecie di reato e configurabile in capo alla Società qualora, ad esempio, il denaro riveniente dai reati precedenti fosse utilizzato per acquistare beni alimentari e non, ovvero in concorso di reato con l'esecutore materiale, nel caso in cui la società cliente commetta uno di questi reati con il supporto di Cifra SpA.

4.2.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

La fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale con la L. 15 dicembre 2014 n. 186 e punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità (*i proventi*) provenienti dalla



Edizione 3 26 febbraio 2024

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi sono definiti genericamente in modo da ricomprendere ogni utilità che abbia «un valore economicamente apprezzabile», ivi compreso, secondo la Corte di cassazione, anche il risparmio d'imposta conseguito a seguito di una frode fiscale, alla stregua della quale il soggetto ottiene certamente «una evidentissima e solare utilità economica».

Il primo elemento che caratterizza il fatto tipico dell'illecito disciplinato dall'art. 648-ter.1 c.p. è rappresentato dalla previa commissione di un «delitto non colposo» da parte del riciclatore. Si tratta del fulcro della fattispecie che consente di distinguerlo dalle contigue ipotesi di cui agli artt. 648-bis e ter c.p., caratterizzate proprio dalla clausola che esclude la responsabilità del concorrente nel reato presupposto (c.d. privilegio dell'autoriciclaggio). Potendo essere integrato esclusivamente da una predeterminata tipologia d'autore, ossia il soggetto attivo del "delitto non colposo", l'art. 648-ter.1 c.p. si qualifica perciò come reato proprio.

Per l'ipotizzabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente a titolo di autoriciclaggio, secondo alcune interpretazioni dottrinali, è necessario presupposto che il dipendente o l'apicale abbia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d'origine dei proventi illeciti e questo sia anch'esso espressamente previsto e punito dal D.lgs. 231/2001 quale reato presupposto.

Tuttavia, gli orientamenti sulla necessità che anche il reato d'origine dei proventi illeciti abbia natura di Reato Presupposto ai sensi del Decreto sono controversi.

In altre occasioni, la giurisprudenza per ovviare all'assenza del reato costitutivo dei proventi nel Decreto, al fine di individuare la responsabilità dell'ente per il reato di autoriciclaggio, ha fatto, invece, ricorso alla figura delittuosa dell'associazione a delinquere ex articolo 416, c.p., anche a carattere transnazionale (L. 146/2006). Ad es., nelle c.d. "frodi carosello", intese come quelle operazioni fraudolente finalizzate all'evasione dell'Iva nelle quali vengono coinvolti plurimi soggetti in qualità sia di acquirenti di beni a prezzi indebitamente competitivi sul mercato, sia in veste di rappresentanti legali di società fittizie costituite appositamente allo scopo di evadere gli obblighi fiscali verso l'Erario. Qualora, infatti, ricorrano i requisiti dell'articolo 416, c.p. e risulti che le infrazioni fiscali siano state commesse, nell'interesse o vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione anche di fatto o da soggetti a loro subordinati, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata anche sulla responsabilità penale dell'ente applicando le sanzioni interdittive e pecuniarie previste e ordinando la confisca del prezzo o del profitto del reato ex articolo 19, D.lgs. 231/2001.

I giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di riciclaggio, hanno affermato che il Legislatore, utilizzando la locuzione "altre utilità" – ripresa anche nel dettato dell'articolo 648-bis1, c.p. – ha voluto ricomprendere non solo tutti quegli elementi che comportano un incremento del patrimonio, ma anche tutto ciò che impedisce che il patrimonio si impoverisca. Di conseguenza, nei casi di frode fiscale, l'agente, non pagando le imposte dovute, consegue un indebito risparmio di spesa che si traduce in un'evidente utilità



Edizione 3 26 febbraio 2024

economica. Secondo alcuni autori, invece, il semplice risparmio di imposta evasa o non onorata e direttamente utilizzato per il successivo pagamento, ad esempio, di stipendi o altri investimenti non costituirebbe alcuna condotta di autoriciclaggio poiché non vi sarebbe alcuna attività idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tali autori, ritengono che la responsabilità dell'Ente possa essere ravvisata in presenza di operazioni che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale; per tale ragione, i modelli organizzativi dovranno impedire, o subordinare a rigorosi controlli, operazioni – come giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti-crediti".

Per i Reato Presupposto di cui ai precedenti paragrafi

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a mille quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore a 2 anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

4.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

4.3.1 Le Attività Sensibili

Nell'ambito dei reati di cui al presente capitolo, i processi maggiormente esposti a rischio sono quelli relativi ai settori acquisti, commerciale, amministrativo-finanziario (tesoreria, personale, ufficio contratti/gare, ecc.) e *marketing*.



Edizione 3 26 febbraio 2024

In particolare, le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

A attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi.

Con riferimento a tali attività, il rischio è in relazione a:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti
- B attività di bilancio.

Con riferimento a tali attività, il rischio è in relazione a:

- redazione del bilancio;
- operazioni di finanziamento;
- tenuta di cassa.

4.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

4.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.


Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi finanziari e monetari" (Allegato 6);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio"
 (Allegato 7);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT5 "Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali"
 (Allegato 9)

Edizione 3 26 febbraio 2024

4.4.2 Le regole di comportamento

In particolare, è <u>fatto divieto</u> ai Destinatari di:



I Destinatari sono, inoltre, tenuti a:

A	osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della genuinità del mercato, del denaro e dei beni in esso circolanti
В	assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sul rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di antiriciclaggio e tutela delle dinamiche economico-finanziarie del mercato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo



 C

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Edizione 3 26 febbraio 2024

effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti)

4.4.3 I sistemi di controllo

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, la Società svolge specifiche attività di controllo, ed in particolare:

- assicura la segregazione funzionale tra i vari attori coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti). In particolare, viene assicurata la separazione funzionale tra chi registra la fattura, chi predispone le disposizioni di pagamento e chi le autorizza;
- definisce i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nella registrazione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e dei relativi incassi e pagamenti;
- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa;
- adotta sistemi informatici che garantiscano la corretta imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
- garantisce la tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura; predisposizione del pagamento; riconciliazione) e alla gestione degli incassi (registrazione contabile dell'incasso; riconciliazione);
- prevede forme di controllo specifiche per quegli eventuali flussi finanziari (per esempio per ragioni d'urgenza) al di fuori dei processi tipici aziendali;



Edizione 3 26 febbraio 2024

- assicura che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; a tal riguardo, verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlla che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a
 consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto
 alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in
 base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi
 esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- applica il divieto di utilizzo del contante (fatto salvo il residuale e modesto ricorso ai pagamenti per contanti) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- conserva la documentazione a supporto dei trasferimenti di denaro da un conto corrente bancario ad altro acceso presso lo stesso o altro istituto di credito, anche estero, eventualmente intestato ad altre Società del Gruppo;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), delle banche utilizzate (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e banche che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- prevede un'adeguata mappatura di ogni forma di pagamento in entrata ed in uscita e dei soggetti che vi hanno dato luogo;
- prevede costanti verifiche da parte della Funzione Amministrazione del contante di cassa.



Modello di Organizzazione, Gestione e ControlloEdizione 3ai sensi del D.Lgs. 231/200126 febbraio 2024

Titolo 5 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO **DIVERSI DAI CONTANTI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

5.1 Introduzione

Il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

Si tratta di un intervento normativo particolarmente significativo e articolato. In primo luogo, infatti, il Decreto interviene sul codice penale, modificando gli articoli 493 ter (ora, Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti) e 640 ter (Frode informatica) e prevedendo l'inserimento del nuovo articolo 493 quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Inoltre, con riferimento al D. Lgs. 231/2001, viene introdotto il nuovo reato presupposto art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" finalizzato a sanzionare l'ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso uno dei suddetti reati.

Il D.Lgs 184/21 definisce quali strumenti di pagamento diversi dai contanti "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

5.2 I reati richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai seguenti delitti previsti dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/01:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art. 640 ter, comma 2, c.p.).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies.1 D.L.gs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente "[...] in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti [...]".



Edizione 3 26 febbraio 2024

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Catalogo dei Reati 231, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

A tale proposito si precisa che i principi di comportamento ed i presidi di controllo dei delitti sopra descritti, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono contenuti nelle relative Parti Speciali e/o Protocolli del Modello Organizzativo, cui si rimanda per una trattazione più approfondita.

Seguiranno alcune coordinate interpretative, l'individuazione dei Processi a Rischio, nonché l'enucleazione dei principi comportamentali a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

5.2.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito.

La scelta legislativa è di punire nello stesso modo chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tale carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico.

Per il Reato Presupposto di cui all'art. 493 ter c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (da 300 a 800 quote).

le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Edizione 3 26 febbraio 2024

5.2.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di "apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo". Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

Il legislatore nazionale, nell'individuare l'oggetto materiale del reato, ha adottato una formulazione differente da quella del legislatore europeo, il quale ha fatto riferimento a "un dispositivo o uno strumento, dati informatici o altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere" uno dei reati indicati dall'art. 7 della direttiva; la formulazione nazionale, laddove richiede che la destinazione dello strumento al fine emerga dalle "caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione" appare più aderente ad istanze di precisione e determinatezza della fattispecie.

Un'ulteriore questione interpretativa che la norma potrebbe porre riguarda la corretta individuazione della condotta penalmente rilevante: il testo della norma, infatti, fa riferimento a colui che "produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri" gli oggetti o i *software* finalizzati alla commissione di reati in materia di mezzi di pagamento; non è menzionato, invece, il mero possesso di tali beni materiali o immateriali, che invece sembrerebbe essere oggetto della norma alla luce della rubrica. Il fatto di punire il mero "procurare a sé" l'oggetto materiale del reato, poi, non parrebbe sufficiente a consentire la punizione del mero possesso, sulla base dell'assunto per cui "chi detiene qualcosa se lo deve essere in qualche modo procurato": è necessario, infatti, che la condotta sia colorata dal "fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati", fine che deve sussistere al momento in cui il soggetto si è procurato il bene in questione, posto che quella – e solo quella – è la condotta considerata dalla norma.

Per il Reato Presupposto di cui all'art. 493 quater c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote)

le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dell'esercizio dell'attività:
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla



Edizione 3 26 febbraio 2024

commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

5.2.3 Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art. 640 ter, comma 2, c.p.)

E' stata introdotta un'aggravante della frode informatica, qualora il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Per il Reato-Presupposto di cui all'art. 640 ter, comma 2, c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote)

5.3 Aree di rischio

Nel Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati in materia di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività.

5.3.1 Le Attività Sensibili

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- a) assegnazione dei mezzi di pagamento;
- b) definizione degli ambiti di utilizzo dei diversi mezzi di pagamento;
- c) verifica dell'utilizzo dei mezzi di pagamento e dei conseguenti flussi monetari e finanziari.

Edizione 3 26 febbraio 2024

5.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

5.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico e di Condotta aziendale (Allegato 3);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi finanziari e monetari" (Allegato 6).

5.4.2 Le regole di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività che possono comportare la commissione dei delitti riferiti all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, è necessario osservare le procedure aziendali.

Il Modello, prevede:

<u>obł</u>	obbligo del rispetto delle seguenti regole di condotta:		
A	l'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate – deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti		
В	i pagamenti e gli incassi devono essere effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società		
С	le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di Soggetti Terzi		
D	utilizzare dispositivi POS nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali nonché, in ogni caso, per finalità lecite		



Edizione 3 26 febbraio 2024

<u>espresso divieto</u> di:		
Α	utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, bonifici elettronici, ecc.) di cui la Società non sia titolare	
В	utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali	
С	alsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi	
D	cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati	
Е	produrre, acquistare o commercializzare apparecchiature, dispositivi (hardware, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, floppy disk, hard disk esterni, ecc.) o programmi informatici (c.d. software) che siano preposti all'indebito utilizzo ovvero alla falsificazione od alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	
F	alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di Soggetti Terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti	

Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 6 - Delitti contro l'industria e il commercio

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001

E

REATI DI

FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

6.1 Introduzione

Come precisato nella "Parte generale" del Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001 la società è responsabile in via amministrativa qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1) e dei reati contro la falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*).

6.2 I reati richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei delitti contro l'industria ed il commercio e falsità in strumenti o segni di riconoscimento in quanto astrattamente configurabili in capo alla Società:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 del c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nei successivi paragrafi si procederà a indicare ed esaminare brevemente le singole fattispecie criminose.



Edizione 3 26 febbraio 2024

6.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse attuare possibili comportamenti anticoncorrenziali, ad esempio diffondendo notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito.

Per il Reato Presupposto di cui all'art. 513 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote).

6.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando, un soggetto, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, agisca mediante violenza o minaccia nei confronti di altri, al fine di impedire la libera concorrenza con altro imprenditore operante nel settore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui un imprenditore aggredisca i beni di altro imprenditore o minacci di aggredirli o ponga in essere atti intimidatori al fine di ottenere il ritiro di quest'ultimo da una gara d'appalto o dall'esercizio di un affare oppure con metodi violenti e minacciosi si impone a una società aggiudicataria di un appalto fornitori stabilmente collegati ad associazioni criminali di tipo mafioso.

Si tratta di un reato di pericolo, per cui per la sua realizzazione è sufficiente che si pongano in essere una violenza o una minaccia diretta a realizzare lo scoraggiamento della libera concorrenza, non già che questa venga effettivamente ad essere scoraggiata.



Edizione 3 26 febbraio 2024

I comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 513 *bis* c.p. si concretizzano in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata - tendenti a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali e produttive, del nostro Paese; non è, tuttavia, necessario che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata, né che l'autore debba appartenere a un gruppo criminale.

6.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:


la **sanzione pecuniaria** (fino a ottocento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive**:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

6.2.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura allorquando, un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta (perché totalmente diversa da quella dichiarata o pattuita o perché diversa è l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità della cosa dichiarata o pattuita) violando in tal modo la buona fede che deve osservarsi negli scambi commerciali. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui si commercializzino prodotti dichiarati provenienti da una determinata zona geografica che, per il consumatore rappresenta un marchio di riconoscimento di alcune caratteristiche proprie del prodotto (ad es. arance di Sicilia), in realtà non provenienti da quella determinata zona geografica.



Edizione 3 26 febbraio 2024



6.2.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto venda o metta altrimenti in commercio (mettendo comunque in contatto il prodotto con il consumatore), sostanze alimentari non genuine come genuine. Tale reato può realizzarsi tutte le volte in cui i prodotti alimentari (naturali o artificiali) che abbiano subito un'alterazione strutturale o una modifica delle proprie caratteristiche organolettiche fondamentali vengano messe in vendita o comunque in contatto con il consumatore; ad esempio, il reato può configurarsi con la vendita o messa in commercio di un prodotto la cui composizione non corrisponde a quella naturale del prodotto stesso o a quella consentita per quel determinato prodotto.

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse vendere al pubblico o presentare in un appalto un prodotto alimentare alterato/depauperato della propria genuinità, ovvero privato, anche in parte, dei propri elementi nutritivi, o mescolato a sostanze di qualità inferiore.

6.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La condotta punita dall'art. 517 c.p. è costituita dall'imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti. Il reato in esame è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato (Cassazione, Sezione III penale, sentenza 30 aprile 2009, n. 23819).

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi, marchi, contrassegni di per sé idonei ad indurre in errore i consumatori, ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari.

6.2.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.



Edizione 3 26 febbraio 2024

La fattispecie sarebbe configurabile allorquando la Società dovesse vendere o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di società terze quali, a titolo esemplificativo, marchi e brevetti.

6.2.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto contraffà o altera le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tale reato, tenendo conto dell'attività svolta da Cifra SpA, può realizzarsi qualora si detengano allo scopo di venderli, ovvero si mettano in vendita o altrimenti in contatto con i consumatori prodotti alimentari contraffatti nelle indicazioni geografiche o nella denominazione.

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote).

6.2.9 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.

Commette, altresì, il reato in esame chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

La fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse utilizzare ovvero prodotti industriali con marchi o segni contraffatti o alterati.

6.2.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per tranne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per



Edizione 3 26 febbraio 2024

vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la sanzione pecuniaria (fino a cinquecento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non superiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

6.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

6.3.1 Le Attività Sensibili

In merito alle fattispecie criminose di cui alla Parte I, si ritiene che le aree di maggiore rischio siano individuate come segue.

Α	Approvvigionamenti, in relazione ai rischi di:
	a) acquisto di prodotti "diversi" da quelli risultanti dell'etichettatura per origine, provenienza, quantità e qualità;
	b) acquisto o detenzione di prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatti.
В	Acquisto e vendita di prodotti dichiarati ritenuti esenti da vizi ma successivamente dichiarati non conformi dalle Autorità preposte
С	<u>Lavorazioni per conto di terzi</u> che concedono in uso temporaneo marchi o segni distintivi



6.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

6.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (Allegato 3);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT7 "Gestione delle attività commerciali" (Allegato 11);
- Protocollo PT8 "Gestione dei marchi e brevetti" (Allegato 12)

6.4.2 Le regole di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività che possono comportare la commissione di reati contro l'industria e il commercio, ovvero di reati contro la falsità in strumenti o segni di riconoscimento, è necessario osservare le procedure aziendali.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

A	porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
В	porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione
С	gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione
D	omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame
Е	effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla



Edizione 3 26 febbraio 2024

	gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate		
F	verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario		
G	ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza		
Н	non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso		
I	non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende		
J	non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano		
K	non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo)		



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 7 - Reati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

7.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

7.2 I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del Decreto.

7.2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies*, 1° comma, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano:

- 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro;
- 2) la mancata o incompleta adozione del documento di valutazione dei rischi;
- 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 4) il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere:

- 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un elevata concentrazione di sostanze pericolose;
- 2) nelle centrali termoelettriche;
- 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive;
- 4) nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici;
- 8) aziende edili con cantieri mobili e temporanei.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i soggetti cui siano state conferite deleghe di funzione.

7.2.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

La condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima. La norma deve essere letta in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008.

La lesione deve considerarsi **grave** (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui:

- 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella:
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per i Reato Presupposto di cui agli artt 589 e 590 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a mille quote);

le seguenti <u>sanzioni interdittive</u> per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Edizione 3 26 febbraio 2024

7.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

7.3.1 Le Attività Sensibili

Le aree considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

- Valutazione dei rischi;
- Programmazione della prevenzione;
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi;
- Definizione di adeguate misure di protezione collettive e individuali;
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione ai rischi;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori.
- Gestione delle emergenze.

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dal Datore di lavoro, anche dietro suggerimento del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

7.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

7.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT10 "Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
 (Allegato 14)
- Procedure e Istruzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Edizione 3 26 febbraio 2024

7.4.2 Le regole di comportamento

Il Modello, prevede l'<u>espresso divieto</u> di:

A	porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del Decreto)		
В	porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione		
С	violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale nel Documento di valutazione dei rischi		

Ai Destinatari è fatto <u>espresso obbligo</u> di:

assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del Documento di Valutazione Rischi in conformità alla normativa vigente;
- designare il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;

in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione adottate da Cifra SpA siano adeguate rispetto ai fattori di rischio
esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la
definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle
metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani
di monitoraggio

В



Edizione 3 26 febbraio 2024

garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;

- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- utilizzo di videoterminali;
- prevenzione e protezione contro gli incendi.

C



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 8 - Reati in materia ambientale

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

AI SENSI DELL'ART. 25-undecies DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela ambientale.

8.2 I reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-undecies del Decreto.

8.2.1 Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.

Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.

La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile. Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. La compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno.

Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.2.2 Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità.

L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.

Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

8.2.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinques c.p.)

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.

Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano.

La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

8.2.4 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico.

Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Un'altra valutazione di natura quantitativa è disciplinata dal secondo comma, il quale prevede una circostanza aggravante specifica, qualora oggetto di gestione abusiva sia materiale ad "alta radioattività".

8.2.5 Scarico di acque reflue (D.Lgs 152/06)

Si fa riferimento ai seguenti reati:

II) Chiunque scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (vedi tabelle 5 e 3/A dell'All. 5, alla terza parte del dLgs 152/06) è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni.

III) Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (vedi tab, 5 e 3/A dell'All. 5, pres. decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente ex art. 107, I c. e 108, IV c.. è punito con l'arresto fino a due anni.

V, primo periodo) Chiunque in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla terza parte del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

V, secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 TUA, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

XI) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti ex art. 103 e 104 dLgs 152/06 (scarichi sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

XIII) Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (...)è prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni, salvo che tali scarichi siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.2.6 Gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06)

Si fa riferimento ai seguenti reati:

I) Chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ex art. 208, 210,211,212,214,215 e 216, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Se si tratta di rifiuti pericolosi con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

III, primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

III, secondo periodo) Pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquamiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o ex art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area.

V) Chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

VI, primo periodo) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti di sanitari pericolosi, con la violazione delle disposizioni di cui all'art 227, co 1, lett.b), è punito con la pena dell'a rresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

8.2.7 Inquinamento atmosferico (D.Lgs 152/06)

Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D.Lgs 152/06 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa



Edizione 3 26 febbraio 2024

8.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

8.3.1 Le Attività Sensibili

È da considerare attività sensibile quella dedicata alla produzione dei beni facenti parte dell'oggetto sociale della Società Cifra SpA.

In tale ambito, le aree considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti alla tutela ambientale:

A	Ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative	
В	Gestione del sistema ambientale	
С	Gestione degli acquisti e selezione dei consulenti esterni	

8.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

8.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" (*Allegato 5*);
- Protocollo PT11 "Gestione ambientale" (*Allegato 15*);
 - Procedure e Istruzioni aziendali in materia di tutela dell'ambiente

8.4.2 Le regole di comportamento

Il Modello, prevede l'<u>espresso divieto</u> di:

A abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo



Edizione 3 26 febbraio 2024

В	trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge	
С	immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterrane	
D	porre in essere attività che cagionino o possano cagionare una compromissione o un deterioramento: - delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna	
Е	porre in essere attività che comportino o possano comportare: - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - l'offesa alla pubblica incolumità	
F	cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi abusivamente ed illegittimamente di materiale ad alta radioattività	
G	effettuare emissioni nocive nell'aria	

Ai Destinatari è fatto <u>espresso obbligo</u> di:

Α	Rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale		
В	Valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente		
С	Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità di business, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia		
D	Gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque		
Е	Gestire le emissioni in atmosfera derivanti da lavorazioni collegate all'attività produttiva		
F	Monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti negli impianti di raffrescamento e refrigerazione industriale		
G	Nella selezione dei fornitori selezionati per lo smaltimento, nonché per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla Società, effettuare le necessarie verifiche della controparte, così come definito all'interno dello specifico Protocollo PT7 "Gestione della tutela ambientale"		



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 9 - Delitti contro la personalità individuale

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
AI SENSI DELL'ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

9.1 Introduzione

Come precisato nella "Parte generale" del Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001 la Società è responsabile in via amministrativa qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

La presente Sezione si occupa, in particolare, di alcuni dei cosiddetti "reati contro la personalità dell'individuo" indicati all'art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001. Sono tralasciati altri reati in quanto non sono ipotizzabili in capo alla Società, mancando l'interesse o il vantaggio dell'Ente nella commissione di detti reati.

9.2 I reati richiamati dall'art. 25 quinques del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *quinques* del Decreto.

9.2.1 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato si concretizza nello sfruttamento di minori di diciotto anni, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Anche in questo caso è evidente che l'ipotesi criminosa è configurabile in capo a Cifra SpA esclusivamente in via meramente teorica.

Tuttavia, la Società ha ritenuto opportuno adottare apposite misure per limitare l'uso degli accessi a siti internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui personal computer di dotazione aziendale.

9.2.2 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 600 ter e 600 quinquies c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la sanzione pecuniaria (da trecento a ottocento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

9.2.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto reato di caporalato)

In data 4 novembre 2016, è entrato in vigore l'articolo 603 *bis* del codice penale nella nuova formulazione. La legge in oggetto modifica, inoltre, l'art. 25 *quinquies* del Decreto, in tema di delitti contro la personalità individuale, aggiungendo, al comma 1, lett. a, il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 603 *bis* c.p.

Il nuovo testo dell'articolo 603 bis, c.p., rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" sia punito chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". È prevista una pena più severa "se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia". Inoltre, ai fini dell'articolo in parola, "costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti". Costituiscono, invece, aggravanti del reato: "1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a



Edizione 3 26 febbraio 2024

tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Con la nuova formulazione della fattispecie, è scomparso l'ambiguo riferimento al requisito dell'"organizzazione" dell'opera di intermediazione, presente nella precedente formulazione della norma. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie non è più richiesto che lo stesso sia commesso mediante violenza o minaccia (o intimidazione), le quali configurano ora una mera aggravante.

Per il Reato Presupposto di cui all'articolo 603 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (da quattrocento a mille quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

9.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

9.3.1 Le Attività Sensibili

Tutti i reati contro la personalità individuale, inclusi anche quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Per quanto concerne i reati sopra considerati, è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero integrare i reati indicati in precedenza, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Ciò premesso, le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

A	gestione di attività commerciali da parte di Cifra SpA, anche in <i>partnership</i> co soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali nei Paesi a bassa protezione d diritti umani	
В	utilizzo della rete Internet e degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società realizzando una condotta rilevante come "reato presupposto" (ad esempio, collegamento con siti pedopornografici, memorizzazione su computer di materiale pedopornografico, divulgazione dello stesso a terzi, elaborazione di immagini vietate)	
С	intrattenimento dei clienti o di parti terze	
D	instaurazione di rapporti di lavoro	
Е	affidamento di lavori in appalto di opere ovvero di servizi	

9.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

9.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (Allegato 3);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (*Allegato 10*);
- Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale" (*Allegato 13*);
 - Procedure specifiche riferite alla protezione dei dati personali

9.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati:

A	vengono adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio		
В	viene vietata l'installazione personale di software sui personal computer aziendali utilizzati da ciascun Dipendente		
С	si ricorda a tutti i Dipendenti che gli strumenti informatici a disposizione degli stessi devono essere utilizzati a fini strettamente inerenti all'attività di ufficio (principio riportato anche nel Codice Etico, dove si precisa, tra l'altro, che occorre "prestare attenzione ai siti Internet, evitando quelli offensivi o indecorosi")		
D	viene valutata e disciplinata con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale"		
Е	non vengono intrattenuti rapporti commerciali con persone o società che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona		
F	nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore rispettino, senza riserva alcuna, i diritti e la dignità dei propri lavoratori		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 10 - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi

REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

10.1 Introduzione

La presente Sezione si occupa, in particolare, di alcuni dei reati contro l'immigrazione indicati all'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001. Non sono, invece, trattati i reati di cui al novellato art. 25 *terdecies*, introdotto con l'art. 30 della L. 161/2017 (razzismo e xenofobia), in considerazione del fatto che questi non sono ipotizzabili in capo alla Società, mancando l'interesse o il vantaggio dell'Ente nella commissione di detti reati.

10.2 I reati richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *quinques* del Decreto.

10.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 del D.lgs. 286/1998)

L'art. 25 *duodecies* del Decreto, introdotto dal D.lgs. 109/2012, estende la responsabilità degli Enti al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il delitto si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Per il Reato Presupposto in esame

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a duecento quote, nei limiti di € 150.000).

10.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.



Edizione 3 26 febbraio 2024

10.3.1 Le Attività Sensibili

Per i reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente. Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'Ente può trarre indirettamente beneficio dall'illecito; è il caso, ad esempio, dell'assegnazione di appalti ad imprese che non osservino le norme in tema di lavoro (esistenza di un contratto di lavoro, applicazione di adeguati criteri retributivi, rispetto degli orari e dei turni di riposo, dei congedi di maternità ecc.), di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero che utilizzino personale non in regola con i permessi di soggiorno.

Le aree sensibili sono:

assunzione e gestione del personale dipendente di origine extra-comunitaria.

Ciò premesso, le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- A gestione di attività commerciali da parte di Cifra SpA, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani
- B conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato e con permesso di soggiorno irregolare

10.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

10.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 10)



Edizione 3 26 febbraio 2024

10.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati:

	osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di	
Α	soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato	
В	verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo	
С	richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno	
D	conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno	
Е	registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile della Funzione Risorse Umane dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore Delegato, il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune	
F	nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da Cifra SpA	
G	tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Cifra SpA, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta	
Н	le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali	
I	lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo. In difetto verrà interdetto l'accesso al luogo di lavoro (ufficio e cantieri temporanei) e contemporaneamente si provvederà alla comunicazione all'OdV	
J	archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative	



Edizione 3 26 febbraio 2024

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società - e, per essa, in particolare, i destinatari – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con *partner* esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Titolo 11 - Reati tributari

REATI TRIBUTARI

AI SENSI DELL'ART. 25-quinques decies DEL D.LGS. 231/2001



Edizione 3 26 febbraio 2024

11.1 Introduzione

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Reati Tributari così come individuati nell'articolo 25 quinquies decies del Decreto Legislativo 231.

11.2 I reati richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs 231/2001

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 75/2020 che, a distanza di soli 7 mesi dall'approvazione del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ampliando l'elenco dei reati presupposto.

Si tratta dell'epilogo di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le cosiddette gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di Euro.

Inizialmente, con l'art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Il D.Lgs 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25-quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

- dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25quinquiesdecies del Decreto.



Edizione 3 26 febbraio 2024

11.2.1 Dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000)

- Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



Edizione 3 26 febbraio 2024

11.2.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.


2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.


11.2.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

11.2.4 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.







11.2.5 Dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000)

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

11.2.6 Omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

11.2.7 Indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.



Edizione 3 26 febbraio 2024

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

11.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

11.3.1 Le Attività Sensibili

Di seguito, per ogni Processo a Rischio, sono riportate le seguenti informazioni:

- Rischio reato: elenco dei Reati che, potenzialmente, potrebbero essere commessi;
- Possibili modalità di realizzazione dei reati: elenco esemplificativo dei comportamenti che potrebbero integrare gli estremi dei Reati;
- Entità organizzative prevalentemente coinvolte: aree e/o responsabili della Società che potrebbero concorrere alla commissione dei reati a rischio;
- Protocolli: la Società ha predisposto Protocolli aziendali che definiscono le modalità operative, nonché presidi di controllo anche ai fini della prevenzione della commissione dei Reati.

ACQUISTI

Acquisto di beni, prodotti e servizi (mano d'opera, consulenti e agenti)

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore	 Financial Department: acquisti amministrativi e consulenze; Ufficio Acquisto filati e pianificazione telai: materie prime; Ufficio Conto lavoro: lavorazioni affidate a terzi; Production: acquisti di manutenzione ordinaria e straordinaria e sicurezza lavoro.

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
	aggiunto.	Gli uffici interessati verificano le fatture passive ed autorizzano la registrazione ed il pagamento
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie operazioni simulate oppure utilizza documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Le Direzioni verificano i documenti contabili e gli altri documenti rilevanti

COMMERCIALE

Vendita di beni e prodotti a marchio proprio o di terzi a soggetti privati italiani ed esteri

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	

CONTABILITA' E BILANCIO

Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo di fatturazione

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione	Un soggetto sottoposto o apicale della	- Financial Department
fraudolenta	Società registra nelle scritture contabili	Il Financial Department
mediante uso di	o detiene ai fini di prova nei confronti	verifica le fatture passive dal
fatture o altri	dell'amministrazione finanziaria fatture	punto di vista contabile e
documenti per	o altri documenti emessi da soggetti	gestisce il sistema
operazioni	terzi diversi dall'effettivo esecutore	informatico Pantera per
inesistenti	della prestazione ovvero fatture o altri	quanto riguarda gli aspetti
	documenti recanti corrispettivi non	contabili.

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
	corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Ogni addetto di Financial Department ha: - un proprio privilegio di accesso; - Codici identificativi personali
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	- Financial Department Ritenute d'acconto e IVA mensile predisposta ed inviata direttamente da Financial Department. Altre dichiarazioni: il Financial Department predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la predisposizione del modello, che poi viene pagato da Financial Department. Dichiarazioni: - IVA, redditi, ecc.; - INTRA; - Rifiuti.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione

Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto / apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative	- Financial Department Le scritture contabili di base sono effettuate da Financial Department e verificate da Collegio Sindacale e Revisore Contabile



Edizione 3 26 febbraio 2024

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
	alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto / apicale della Società effettua artifici, mediante strumenti informatici di tenuta della contabilità, altera in maniera sistematica le risultanze contabili e la loro rappresentazione al fine di prospettare una realtà diversa da quella effettiva e poter presentare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Un soggetto sottoposto / apicale della Società occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	 Financial Department La conservazione dei documenti avviene: in formato elettronico software Pantera; in formato elettronico backup; in formato cartaceo, presso la sede aziendale.

FISCALITA'

Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione	Il reato potrebbe configurarsi qualora	- Financial Department
fraudolenta	la Società indichi nella dichiarazione	Ritenute d'acconto e IVA
mediante uso di	relativa all'imposta sui redditi e/o	mensile predisposta ed
fatture o altri	all'IVA componenti negative, sulla base	inviata direttamente da
documenti per	di fatture o altri documenti per	Financial Department.
operazioni	operazioni inesistenti (quali: ricevute	Altre dichiarazioni: il
	fiscali, note di addebito o accredito,	Financial Department



Edizione 3 26 febbraio 2024

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
inesistenti	documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.	predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la predisposizione del modello, che poi viene pagato da Financial Department.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società indichi nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tale rappresentazione non veritiera è resa possibile, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che per le condizioni fuori mercato non trovano una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore, tanto da poter essere considerate simulate. La condotta della Società è tale che sulla base di documenti falsi o altri espedienti risulta estremamente complesso l'accertamento tributario.	- Financial Department Ritenute d'acconto e IVA mensile predisposta ed inviata direttamente da Financial Department. Altre dichiarazioni: il Financial Department predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la predisposizione del modello, che poi viene pagato da Financial Department.

FLUSSI FINANZIARI E MONETARI

Gestione dei rimborsi spese

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in accordo con la Società stessa, provvede a richiedere un rimborso per spese carburante per un importo superiore a quello effettivamente sostenuto. La Società rimborsa al dipendente le spese da questi effettivamente sostenute, ma indica nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi passivi fittizi (ossia l'importo superiore a quello effettivamente sostenuto, come indicato nel modulo nota spese) al fine di	- Financial Department Gli unici rimborsi spesa effettuati riguardano i rimborsi per pranzi e/o cene autorizzate, che sono rimborsati tramite la cassa aziendale a seguito di presentazione di documento contabile. Soltanto l'Amministratore Delegato ed il Direttore Commerciale hanno in dotazione una carta di credito aziendale per i

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
	evadere le imposte.	pagamenti di spese di lavoro.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pagamento delle somme dovute alla Pubblica Amministrazione a titolo di imposte

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un (fittizio) impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzare a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari.	- Financial Department Tutti i pagamenti sono tracciati tramite home banking. Il Responsabile Financial Department ed un collaboratore hanno autorizzazione all'home banking
	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, per ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.	- Amministratore Financial Department Tutti i pagamenti sono tracciati tramite home banking

11.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

11.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.



Edizione 3 26 febbraio 2024

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione. Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (Allegato 3);
- Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" (*Allegato 5*);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi finanziari e monetari" (*Allegato 6*);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio" (Allegato 7);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 8);
 - Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 10)

11.4.2 Le regole di comportamento

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i Protocolli e le policy/istruzioni operative adottate dalla Società.

Il Modello, prevede l'<u>espresso divieto</u> di:

Α	Registrare in contabilità o comunque autorizzare e/o archiviare fatture/note di debito/note di credito/documenti di trasporto ricevuti da parte di soggetti diversi dagli effettivi esecutori della prestazione ovvero nel caso di mancata esecuzione, anche solo parziale, della prestazione
В	Registrare in contabilità operazioni a valori non coerenti rispetto alla documentazione di riferimento oppure senza documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile
С	Emettere/rilasciare/consegnare, anche in via telematica, fatture/note di debito/note di credito per operazioni, in tutto o in parte, non eseguite
D	Porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi
E	Porre in essere operazioni, in tutto o in parte, fittizie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, senza plausibili giustificazioni economiche, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita
F	Al fine di evadere le imposte o in sede di transazione fiscale, indicare nelle relative dichiarazioni o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute



Edizione 3 26 febbraio 2024

	fittizi
G	Predisporre e inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero
Н	Omettere dichiarazioni o comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte
	Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva

Ai Destinatari è fatto <u>espresso obbligo</u> di:

A	Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e dei pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti	
В	Conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione	
С	Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti Soggetti Terzi, attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, criteri oggettivi di commisurazione degli stessi	
D		
Е	Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali	
F	Garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione delle dichiarazioni fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale	
G	Collaborare in modo proattivo con la funzione responsabile dell'area fiscale coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale	